

I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata

Gianpaolo Fernandez

SOMMARIO: 1. Il sistema dei controlli nella “nuova” s.r.l. – 2. I diritti di informazione e di consultazione: il dato normativo. – 3. *Segue*. La natura giuridica e gli interessi tutelati. – 4. L’oggetto del diritto di informazione. – 5. L’oggetto del diritto di consultazione. – 6. I limiti all’esercizio dei diritti di controllo. – 7. L’autonomia privata ed i diritti di controllo. – 8. L’indisponibilità da parte della maggioranza dei diritti di controllo. – 9. La disponibilità da parte del socio dei diritti di controllo. – 10. *Segue*. La tesi della non derogabilità neppure all’unanimità dell’art. 2476, 2° comma, c.c. – 11. *Segue*. La tesi della derogabilità all’unanimità dell’art. 2476, 2° comma, c.c. – 12. *Segue*. Confutazione dell’argomentazione secondo cui l’inderogabilità si fonderebbe sulla necessaria strumentalità dei diritti di controllo rispetto all’esercizio dell’azione di responsabilità. – 13. *Segue*. Confutazione della tesi secondo cui i diritti di controllo rappresenterebbero un connotato tipologico della s.r.l. – 14. *Segue*. Esclusione di una “valenza metaindividuale” dei diritti di controllo. – 15. Le clausole statutarie che integrano la disciplina legale dei diritti di informazione ampliandone il contenuto o regolamentandone l’esercizio.

1. Il sistema dei controlli nella “nuova” s.r.l. – I controlli societari sono chiamati a svolgere nella “nuova” s.r.l. un ruolo di primaria rilevanza a tutela degli interessi individuali dei soci, della corretta gestione dell’impresa sociale e, in generale, dell’efficienza del mercato¹.

¹ Fra i numerosi contributi dedicati al sistema dei controlli nella s.r.l. tracciato dalla Riforma delle società, si vedano: ABRIANI, “Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata”, in *Studi in onore di Vincenzo Buonocore*, III, *Diritto commerciale* (Milano, 2005), 1089 ss. e *Giur. comm.*, 2006, I, 155 ss. (da cui di seguito è citato); S. AMBROSINI, “I poteri del collegio sindacale”, in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso (Torino, 2007), III, 29 ss.; ID., “L’amministrazione e i controlli nella società per azioni”, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma delle società* (Torino, 2003), 59 ss.; ID., *sub* 2476, in NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario* (Napoli, 2004), 1586 ss.; BUTA, “I diritti di controllo del socio di s.r.l.”, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso (Torino, 2007), III, 585 ss.; CAGNASSO, *sub* 2476, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (art. 1)* (Bologna, 2004), 1875 ss.; CAVALLI, “Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate”, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, cit., 3, 55 ss.; DE ANGELIS, “Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata”, *Riv. soc.*, 2003, 469 ss.; FARINA, “Nuova s.r.l. e mercato”, in FARINA-IBBA-RACUGNO-SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative* (Milano, 2004), 371 ss.; FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella “nuova” s.r.l.* (Padova, 2010), *passim*; FERRARINI, “Controlli interni e strutture di governo societario”, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, cit. (Torino, 2007), III, 5 ss.; G. FERRI, “Diritto societario e corporate governance: modelli assoluti o storicamente determinati?”, in BENAZZO-PATRIARCA-PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private* (Milano, 2003), 261 ss.; FORTUNATO, “I “controlli” nella riforma del diritto societario”, *Riv. soc.*, 2003, 863 ss.; GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.* (Milano, 2007), *passim*; MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata* (Padova, 2007), *passim*; MONTALENTI, “Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio”, *Riv. soc.*, 2006, 975 ss.; ID., “Il sistema dei controlli interni: profili critici e prospettive”, *Riv. dir. comm.*, 2010, I, 935 ss.; NIGRO, “La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali”, in SANTORO (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limita-*

Come noto, la Riforma del diritto societario del 2003 (la “Riforma”) ha rivoluzionato il sistema dei controlli nella s.r.l., riconoscendo a ciascun socio non amministratore – a prescindere dalla quota di capitale posseduta ed anche in presenza del collegio sindacale – penetranti poteri ispettivi e reattivi (cfr. art. 2476 c.c.) e prevedendo la necessità della nomina di un organo di controllo interno solo in caso di superamento di determinati parametri “oggettivi”.

In materia di controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione, – venuto meno il richiamo alla normativa dettata per la società per azioni (di cui al previgente art. 2488, 4° comma, c.c.) – è discusso il residuo ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c.

Nonostante il legislatore della Riforma abbia manifestato il proprio intento di “privatizzare”² il sistema dei controlli, accrescendo i poteri del singolo socio ed escludendo il controllo giudiziario³, sono state avanzate “interpretazioni correttive” dell’art. 2477 c.c., sostanzialmente volte a riconoscere ancora uno spazio applicativo al controllo giudiziario nella s.r.l. per cui *ex lege* è obbligatoria la nomina del collegio sindacale⁴.

ta (Milano, 2003), 3 ss.; ID., “La nuova società a responsabilità limitata”, *Dir. banc. merc. fin.*, 2004, 3 ss.; PERRINO, “Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto”, *Giur. comm.*, 2006, I, 639 ss.; RACUGNO, *sub* 2476, in NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario* (Napoli, 2004), 1611 ss.; ID., “L’amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti”, *Società*, 2004, 13 ss.; RIVOLTA, “Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata”, *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, I, 683 ss.; TERRANOVA, “Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni”, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, cit. (Torino, 2007), III, 109 ss.; ZANARONE, “La nuova s.r.l. fra società di persone e società di capitali”, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Atti del Convegno di Courmayeur (27 e 28 settembre 2002), 232 ss.; ID., “Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata”, *Riv. soc.*, 2003, 58 ss.; ID., “Quale modello legale per la nuova s.r.l.?” in BENAZZO-PATRIARCA-PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private* (Milano, 2003), 71 ss.; ID., *sub* 2476, in “Della società a responsabilità limitata”, in *Commentario Schlesinger* (Milano, 2010), II, spec. 1103 ss. e 1141 ss.

² In tema di “privatizzazione del controllo” nella “nuova” s.r.l., cfr. RESCIGNO, “Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata”, in BENAZZO-PATRIARCA-PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private* (*supra*, n. 1), 49. Vedi anche ABRIANI (*supra*, n. 1), 156; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1596; BUTA (*supra*, n. 1), 588, testo e note.

³ Tale volontà risulta, peraltro, confermata dalla Relazione Vietti, ove si legge che, una volta riconosciuti ad ogni socio “il diritto di ottenere notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società” ed il potere “di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”, si è ritenuta “sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409 c.c.” (così la Relazione Vietti, § 11).

⁴ La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’escludere l’estensibilità della procedura del controllo giudiziario alla s.r.l. per la quale non sia obbligatoriamente prevista la nomina del collegio sindacale. Con riferimento alla s.r.l. per cui l’art. 2477 c.c. prescrive la nomina del collegio sindacale, invece, un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale ha sostenuto che il controllo giudiziario dovrebbe continuare ad operare. Il dato testuale che confermerebbe la predetta ricostruzione è il rinvio che l’art. 2477 c.c. – rubricato «Collegio sindacale e revisione legale dei conti» – opera alle disposizioni in tema di società per azioni. Tale rinvio, secondo tale ricostruzione, sarebbe a tutto il paragrafo della disciplina della s.p.a. dedicato al collegio sindacale, in cui è compreso, appunto, l’art. 2409 c.c. Per un’esposizione degli argomenti sistematici addotti a favore della tesi in parola sia consentito, per brevità, il rinvio a FERNANDEZ (*supra*, n. 1), 30-33.

In dottrina, nel senso dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l. soggetta all’obbligo di nomina del collegio sindacale, SALAFIA, “Legittimazione dei sindaci nella s.r.l. a denunciare al tribunale le irregolarità amministrative”, *Società*, 2010, 1098 ss.; CACCAVALE, “Le decisioni dei soci”, in CACCAVALE-MAGLIULO-MALTONI-TASSINARI (a cura di), *La riforma della società a responsabilità limitata* (Milano, 2003), 391 ss.; CORAPI, “Il controllo interno delle s.r.l.”, *Società*, 2003, 1575; D’AMBROSIO, “La denuncia al tribunale per gravi irregolarità dopo la riforma”, *Società*, 2004, 443; MAINETTI, “Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata”, *Società*, 2003, 943; RIVOLTA (*supra*, n. 1), 692.

In giurisprudenza: Trib. Udine, 18 giugno 2004, allo stato in *www.judicium.it*; Trib. Roma, 6 luglio 2004, *Foro it.*, 2005, I, 868 ss. e con nota adesiva di DALMATARELLO, “L’art. 2409 e la nuova s.r.l.”, *Giur. comm.*, 2005, II, 435 ss.; Trib. Treviso, 28 settembre 2004, *Dir. fall.*, 2005, II, 276. Nello stesso senso, anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 2005 (di cui alla nota successiva), Trib. Milano, 8 luglio 2005, *Foro it.*, 2006, 1239; Trib. Napoli, 14 maggio, 2008, *Società*, 2009, 1019; Trib. Napoli, *ivi*, 2010, 207 ss.; Trib. Milano, 26 marzo 2010, *ivi*, 2010, 820 ss.

Tuttavia, la dottrina prevalente – pur avanzando dubbi di costituzionalità⁵ – ha correttamente escluso che le norme sul controllo giudiziario siano ancora applicabili alla s.r.l.⁶

⁵ *Ex multis*, SALAFIA, “La riforma del controllo previsto dall’art. 2409 c.c.”, *Società*, 2002, 1330 ss., il quale, pur escludendo che l’abolizione del controllo giudiziario nella s.r.l. abbia ecceduto i limiti della legge delega, ritiene che l’art. 2477 c.c. sia affetto da vizio di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento, in quanto l’interesse dei soci e dei terzi nella s.p.a. e nella s.r.l. alla correttezza della gestione dovrebbe avere pari tutela. In giurisprudenza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, 3° comma e 2477, 4° comma, c.c. nella parte in cui escludono l’ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione rispettivamente nella s.r.l. e nella s.r.l. in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale è stata sollevata da App. Trieste, 5 novembre 2004, *Società*, 2005, 355 ss. e *Foro it.*, 2005, I, 868 ss. e da Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005, *Giur. it.*, 2005, 75 ss. I giudizi, riuniti, sono stati decisi e respinti da Corte cost., 14 dicembre 2005, n. 481, con nota di SENINI, “Inammissibile il controllo ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l.”, *Società*, 2006, 451 ss. e, con nota di DESANA, “La pronuncia della Corte costituzionale sul controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata: permangono i dubbi sulla legittimazione alla denuncia del collegio sindacale”, *Giur. it.*, 2006, 2077 ss. La Consulta, con riferimento all’asserita violazione dell’art. 76 Cost., ha sottolineato che dall’art. 2, lett. f) della legge delega – per il quale «la società a responsabilità limitata e la società per azioni debbono costituire “due modelli societari” distinti» – consegue che la s.r.l. non deve essere necessariamente sottoposta alla medesima disciplina della s.p.a. e che, pertanto, è legittima la scelta del legislatore di escludere l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l.

⁶ In primo luogo, deve ritenersi, infatti, che il rinvio dell’art. 2477 c.c. alle «disposizioni in tema di società per azioni» si riferisca solamente alle disposizioni in tema di collegio sindacale che disciplinano i requisiti professionali, le cause di inleggibilità, decadenza ed incompatibilità, i poteri e le responsabilità e non anche al rimedio di cui all’art. 2409 c.c. che, per sua natura, è estraneo all’ambito del controllo interno. In senso contrario alla persistenza di un residuo spazio di applicazione dell’art. 2409 c.c. nella s.r.l. depone, peraltro, il nuovo testo dell’art. 92 disp. att. c.c. che prevede la possibilità di nominare un amministratore giudiziario nella s.p.a. e nella s.a.p.a., ma non nella s.r.l. Per un’analisi delle argomentazioni sulla base delle quali viene esclusa l’operatività del controllo giudiziario nella s.r.l. dotata ex lege del collegio sindacale si rinvia – oltre che al mio *I poteri individuali di controllo dei soci* (supra, n. 1), 33-35 – a AMBROSINI, “Il problema del controllo giudiziario nella s.r.l., tra tentazioni “correttrici” degli interpreti e dubbi di costituzionalità”, *Giur. comm.*, 2006, II, 375 ss.; ID., *sub* 2476 (supra, n. 1), 1596; ID., *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, *Società*, 2004, 293 ss.; MONTAGNANI, “Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela”, *Riv. soc.*, 2004, 1105 ss.; ID., “A proposito di spese ...”, *Giur. it.*, 2010, 595 ss.

Nello stesso senso, fra i tanti: ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale* (Padova, 2003), 133 ss.; CAGNASSO (supra, n. 1), 1877-1878, testo e note; DE ANGELIS (supra, n. 1), 488; CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, in SANTORO (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata* (supra, n. 1), 215, testo e nota; RACUGNO, “L’amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti” (supra, n. 1), 16; RESCIGNO, “La nuova società a responsabilità limitata”, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, Atti del Convegno di Piacenza, 14-15 marzo 2003, 290; SANTOSUOSSO, *Il nuovo diritto societario* (Milano, 2003), 110; BUSSOLETTI, *Il procedimento ex art. 2409 cod. civ.*, *Riv. soc.*, 2003, 1228; BUTA (supra, n. 1), 613; CAPO, “Il governo dell’impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata”, *Giur. comm.*, 2003, I, 517; GRAZIANI-MINERVINI-BELVISO, *Manuale di diritto commerciale* (Padova, 2004), 344; IANNELLO, *La riforma del diritto societario* (Milano, 2004), 192; NAZZICONE, *sub* 2409, in LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata* (Milano, 2003), 5, 305 ss.; NIGRO, “La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali”, in SANTORO (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata* (Milano, 2003), 7; SCOGNAMIGLIO, “La nuova s.r.l. e i gruppi di società”, in CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario* (Padova, 2004), 319; BAROLOMUCCI, “Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.”, *Società*, 2009, 1348; ZAPPALÀ, “Ancora sulla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l.”, *ivi*, 2010, 207 ss.

La Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso dell’inapplicabilità del procedimento ex art. 2409 c.c. alla s.r.l. nella specifica ipotesi in cui esso sia attivato dal collegio sindacale costituito ex lege. Cfr. Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, *Riv. dir. comm.*, 2010, II, 121 ss. con nota di MONTAGNANI, “A proposito di spese ...”, *Giur. it.*, 2010, 595 ss., con nota di WEIGMANN, “In tema di denuncia al tribunale nelle s.r.l.” e *Società*, 2010, 665 ss., con nota di CARDARELLI, “Obbligo di nomina del collegio sindacale e ed applicabilità dell’art. 2409 c.c.”. E, nello stesso senso, fra la giurisprudenza di merito: Trib. Monza, 9 marzo 2004, allo stato in *www.judicium.it*; Trib. Terni, 9 aprile 2004, *Foro it.*, 2005, I, 868 ss.; Trib. Palermo, 16 aprile 2004, *Società*, 2005, 70 ss.; Trib. Isernia, 7 maggio 2004, *Dir. fall.*, 2004, II, 822 ss.; Trib. Napoli, 4 giugno 2004, *Società*, 2005, 69 ss.; Trib. Lecce, 16 luglio 2004, *Dir. fall.*, 2005, II, 276 ss.; Trib. Bari, 27 settembre 2004, allo stato in *www.judicium.it*; App. Trieste, 5 novembre 2004, cit., con nota di PATELLI, MARCINKIEWICZ, “Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l.”, *Società*, 2005, 369; e, con nota di DALMATARELLO, “L’art. 2409 e la nuova s.r.l.”, *Giur. comm.*, 2005, II, 435 ss.; App. Roma, 13 aprile 2005, con nota di MARRA, *Giur. it.*, 2006, I, 75 ss.; Trib. Macerata, 27 febbraio 2006, con nota di CAPPELLETTI, “Nomina del nuovo amministratore in seguito a provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476”, *Società*, 2007, 58; Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), *Riv. not.*, 2009, 658 ss.

Con il delineato sistema di controlli il legislatore delegato – in attuazione alla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 che imponeva di attribuire rilevanza centrale alla posizione dei soci (cfr. art. 3, 1° comma, lett. a) – ha accentuato la connotazione personalistica dello statuto legale della s.r.l.

E, invero, gli aspetti personalistici del modello legale di s.r.l. sono stati talmente valorizzati dalla Riforma⁷ che alcuni fra i primi commentatori si sono addirittura spinti a classificare la s.r.l. quale “società di persone a responsabilità limitata”⁸.

Nonostante la stessa Relazione Vietti induca a ritenere che la s.r.l. sia passata dalla famiglia delle società capitalistiche a quella delle società di persone⁹, deve condividersi l’opinione di chi considera un mero “stereotipo” quello della s.r.l. come “società di persone a responsabilità limitata”¹⁰.

Invero, non sembra revocabile in dubbio che la configurazione legale della s.r.l. conservi quelli che sono considerati i caratteri che contraddistinguono le società di capitali dalle società di persone: la previsione legale di un’organizzazione di tipo corporativo; l’operatività del principio maggioritario; e la correlazione dei poteri dei soci all’ammontare della quota di capitale sottoscritta, secondo il principio plutocratico¹¹.



⁷ Fra le numerose innovazioni alla disciplina legale della s.r.l. che ne valorizzano gli aspetti personalistici appaiono emblematiche: la disciplina dei conferimenti, che ora consente espressamente la possibilità di apportare a capitale, oltre a «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica» (cfr. art. 2464, 2° comma, c.c.), le prestazioni di opera e di servizi (cfr. art. 2464, 6° comma, c.c.); la disciplina della partecipazione sociale, che consente l’attribuzione di «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili» (cfr. art. 2468, 4° comma, c.c.) a singoli soci «in considerazione della loro posizione personale» (così la Relazione Vietti, § 11); la disciplina del recesso che, da una parte, amplia le ipotesi previste inderogabilmente *ex lege* e, dall’altra parte, assicura che l’entità della liquidazione della partecipazione corrisponda quanto più possibile all’effettivo valore di mercato (cfr. art. 2473, 1° e 3° comma, c.c.), offrendo al socio “uno strumento di contrattazione con gli altri soci e con la maggioranza” (così la Relazione Vietti, § 11); la disciplina dell’amministrazione di cui all’art. 2475 c.c. che consente ampi spazi all’autonomia contrattuale dei soci, i quali possono scegliere, oltre al tradizionale metodo collegiale, forme di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, con conseguente applicabilità delle regole previste per le società di persone; l’introduzione della possibilità per ciascun socio, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale posseduta, di esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e di chiederne, in via cautelare, la revoca in caso di gravi irregolarità gestorie (cfr. art. 2476, 3° comma, c.c.); la regola, che attenua la netta separazione – tipica delle strutture organizzative di tipo corporativo – delle competenze fra i diversi organi societari, secondo la quale spetta al contratto sociale distribuire le competenze fra soci e amministratori, salva la previsione di alcune materie, indicate nell’art. 2479, 2° comma, c.c., che per la loro rilevanza non possono essere sottratte alla decisione dei soci.

⁸ Cfr., in luogo di molti, MARCHETTI, “Tavola rotonda”, in AA.VV., *La corporate governance nelle società non quotate*, Atti del Convegno di Como, 12-13 novembre 1999 (Milano, 2001), 123; e, nello stesso senso, GAMBINO, “Tavola rotonda”, *ivi*, 127; MONTALENTI, “La riforma del diritto societario: appunti”, *Società*, 2003, 936; CAGNASSO, “Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci della ‘nuova’ società a responsabilità limitata”, *ivi*, 2003, 68 ss.

⁹ Nel § 11 della Relazione Vietti, infatti, si legge che “la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni”. Cfr., nello stesso senso, la Relazione Mirone (art. 3, n. 1) che destinava la società a responsabilità limitata a collocarsi “al confine” fra le società di persone e le società per azioni non quotate.

¹⁰ SPADA, “Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata)”, *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 490.

¹¹ Nello stesso senso, cfr. sia permesso il rinvio al mio *I poteri individuali di controllo del socio* (*supra*, n. 1), 11 ss., cui per brevità rinvio, e alla dottrina *ivi* citata. In particolare, si vedano: MARASÀ, “La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.”, *Studium iuris*, 2005, 301 ss.; SERRA, “Sguardo d’insieme”, in *La nuova s.r.l. Prime letture e propo-*

Peraltro, anche un elemento di carattere formale conferma che la s.r.l. continua ad essere una società capitalistica, la collocazione sistematica delle norme sulla s.r.l.: esse sono inserite nel Capo VII del Titolo V al quale segue il Capo VIII dedicato allo «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», che pacificamente è applicabile alla s.r.l.

2. I diritti di informazione e di consultazione: il dato normativo. – I poteri di controllo del socio della s.r.l. sono disciplinati dall'art. 2476, 2° comma, c.c., ai sensi del quale «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».

La disposizione riconosce un penetrante diritto di controllo che non trova corrispondenza, quanto ad estensione, né nel previgente art. 2489 c.c., né nella vigente disciplina dettata in tema di società per azioni dall'art. 2422 c.c.

L'oggetto del diritto all'informazione riconosciuto al socio della s.r.l. risulta, infatti, modulato sulla falsariga dell'art. 2261, 1° comma, c.c. che regola il controllo del socio nella società semplice e, in forza dei rinvii operati, nelle altre società di persone¹².

Nel solco della tradizione, l'art. 2476 c.c. ha riconosciuto al socio della s.r.l. due diritti di controllo a carattere “informativo”, distinti per oggetto e modalità di esercizio: il diritto di informazione ed il diritto di ispezione.

Per diritto di informazione in senso stretto, scartata l'ampia nozione originariamente proposta in dottrina¹³, deve intendersi il diritto del socio, a seguito di una specifica istanza, di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari»¹⁴.

Il diritto di ispezione o di consultazione, invece, rappresenta una forma di controllo “diretta”, in quanto mette il socio a contatto diretto – e, quindi, non mediato dall'intervento degli amministratori – con la documentazione alla quale gli è riconosciuto accesso.

Per cogliere la portata delle innovazioni introdotte dall'art. 2476 c.c. nel sistema di *governance* della s.r.l., pare utile ricordare che la previgente disciplina riconosceva al socio di s.r.l. priva di collegio sindacale solamente il «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali» (cfr. il vecchio art. 2489 c.c.).

Rispetto alla disciplina anteriore, l'art. 2476 c.c. ha, pertanto, considerevolmente ampliato il


ste interpretative (*supra*, n. 1), 8; BUONOCORE, “L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata”, *Riv. not.*, 2004, I, 593; RACUGNO, “L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti” (*supra*, n. 1), 13.

¹² Il nostro legislatore, a differenza di quello svizzero, non ha previsto un espresso rinvio alle disposizioni che disciplinano il diritto di controllo nelle società di persone. Per disciplinare il diritto di informazione del socio della società a garanzia limitata l'art. 819 del codice svizzero delle obbligazioni stabilisce che «se della gestione non sono incaricati tutti i soci, quelli di essi che ne sono esclusi hanno lo stesso diritto di controllo che spetta ai soci della società semplice che non hanno la facoltà di amministrare».

¹³ FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione* (Milano, 1959), 62 ss. e 93 ss. adotta un concetto di “diritto di informazione” molto ampio che comprende istituti a carattere solo genericamente informativo, quali fra gli altri il diritto di avere chiarimenti sui fatti censurabili denunciati al collegio sindacale, il diritto di conoscere il bilancio annuale, le relazioni degli amministratori e dei sindaci.

¹⁴ Così COSTI, “Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio”, *Riv. soc.*, 1963, 67, il quale esclude che si possa parlare di diritto di informazione “in tutti quei casi in cui gli amministratori forniscono notizie in forza di un dovere di comunicazione”. Nello stesso senso v., fra i tanti, anche GALGANO, “Recensione su Foschini”, *Riv. soc.*, 1961, 285; BUONOCORE-CASTELLANO-COSTI, “Società di persone”, in *Casi e materiali di diritto commerciale* (Milano, 1978), 2, 468; MONTAGNANI, “Il controllo giudiziario” (*supra*, n. 6), 254; BUTA (*supra*, n. 1), 585 ss.

diritto individuale di controllo sia da un punto di vista soggettivo, che da un punto di vista oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la norma ha assunto carattere generale ed incondizionato, trovando oggi applicazione anche in presenza del collegio sindacale o del revisore¹⁵.

3. Segue. La natura giuridica e gli interessi tutelati. – La natura del diritto di informazione dell'azionista, e del socio in generale, a partire dagli anni '50 è stata oggetto di vivace dibattito¹⁶.

La dottrina dimostrò ben presto di essere consapevole che, al fine di procedere all'inquadramento dogmatico del diritto all'informazione, fosse in via preliminare necessario individuare gli interessi protetti mediante l'attribuzione del diritto stesso al singolo socio¹⁷.

Sulla base di tale premessa metodologica venne fin da subito escluso che il diritto del socio all'informazione potesse essere considerato un potere o una potestà, in quanto il potere, secondo la ricostruzione più accreditata¹⁸, costituisce una facoltà concessa ad un soggetto nell'interesse altrui¹⁹.

Un'autorevole, seppur minoritaria dottrina ha inquadrato il diritto del socio all'informazione nella categoria dei diritti soggettivi collettivi, ritenendo che tale diritto costituisca uno strumento giuridico utilizzato dal legislatore per tutelare due interessi diversi: l'interesse individuale del socio e l'interesse sociale al corretto funzionamento della società²⁰.

Tale ricostruzione, come noto, è stata correttamente respinta dalla dottrina prevalente che ha ritenuto che i diritti di informazione e di ispezione costituiscono diritti soggettivi individuali del socio, e ciò in quanto essi sono concessi a ciascun socio non tanto al fine di realizzare l'interesse sociale, quanto per tutelare gli interessi del socio stesso nella società²¹.

¹⁵ Ciò dimostra la possibile coesistenza fra poteri di controllo di un organo sociale e diritti di controllo del singolo socio, affermata da COSTI (*supra*, n. 14), 69 e ripresa da MONTAGNANI, "Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale", *Riv. dir. civ.*, 1983, 248. In merito al rapporto fra i poteri di controllo spettanti al collegio sindacale e quelli spettanti ai soci, nonché alle possibili interferenze, cfr. RIVOLTA (*supra*, n. 1), 698; ABRIANI, "Il collegio sindacale nella società a responsabilità limitata", in ALESSI, ABRIANI E MORERA (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole* (Milano, 2007), 206 ss. Sulle diverse funzioni assegnate, da una parte, al controllo in termini di funzione, ossia di potere-dovere, attribuito al collegio sindacale nella s.r.l. di maggiori dimensioni e dall'altra parte, al controllo, come diritto, affidato all'iniziativa del singolo socio, si veda PERRINO (*supra*, n. 1), 641.

¹⁶ FOSCHINI (*supra*, n. 13), spec. 265 ss.; ID., "Sul diritto di discussione in assemblea", *Riv. soc.*, 1962, 53 ss.; ID., "L'integrazione dell'informazione assembleare", in AA.VV., *L'informazione societaria* (Milano, 1982), 803 ss.; DE GREGORIO, *Note sul diritto di informazione dell'azionista*, *Riv. soc.*, 1959, 634 ss.; COSTI (*supra*, n. 14), 65 ss.

¹⁷ FOSCHINI (*supra*, n. 13), 271.

¹⁸ Si vedano, già negli anni '50, CARNELUTTI, "Tutela penale delle minoranze", *Riv. soc.*, 1956, 398 ss.; L. FERRI, *L'autonomia privata* (Milano, 1959), 193 ss.

¹⁹ FOSCHINI (*supra*, n. 13), 273; COSTI (*supra*, n. 14), 73.

²⁰ FOSCHINI (*supra*, n. 13), 272, secondo cui "l'affidamento dell'interesse collettivo al [socio] *uti singulus* avviene in ragione dell'impulso che alla tutela di questo interesse può derivare dal perseguimento dell'interesse individuale del [socio], giacché la soddisfazione di quest'ultimo dipende dall'interesse collettivo tutelato".

²¹ Cfr., COSTI (*supra*, n. 14), 71 ss. E, nello stesso senso, fra i tanti, ZANARONE, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1119 e 1122; CAVALLI (*supra*, n. 6), 201 e 213; BUTA (*supra*, n. 1), 590 e 617 secondo cui il diritto di informazione del socio, pur essendo rimesso alla sua iniziativa con funzioni principalmente di autotutela, è potenzialmente idoneo a garantire l'interesse generale ad una maggiore correttezza nella gestione; MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 227 e 232; SANGIOVANNI, "Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria", *Notariato*, 2008, 673. Afferma espressamente che il diritto all'informazione del socio della s.r.l. costituisca un vero e proprio diritto soggettivo considerato che ad esso corrisponde un dovere di comportamento degli amministratori GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 69. Cfr., nello stesso senso, BARTOLOMUCCI, "Configurazione e portata

Il predetto inquadramento, peraltro, sembra confermato dalla comune constatazione che il socio è del tutto libero di esercitare o no il diritto di informazione, e che, ove decida di esercitare tale diritto, può farlo a proprio piacimento con il solo limite di non ledere l'interesse sociale. Il socio, infatti, attraverso l'uso dei diritti di informazione non è affatto tenuto a perseguire l'interesse sociale o di soggetti terzi²².

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, può ben essere rilevato che se il diritto di informazione fosse riconosciuto anche in vista della realizzazione dell'interesse sociale o per tutelare interessi di soggetti diversi, il suo concreto esercizio dovrebbe essere subordinato alla dimostrazione della sussistenza dell'interesse che, attraverso l'ispezione o la richiesta di informazioni, il socio intende perseguire. Il che ovviamente non è²³.

Le predette considerazioni non devono, tuttavia, portare ad escludere che attraverso l'esercizio del diritto di informazione possa tutelarsi – seppur in via incidentale ed indiretta – l'interesse della società e dei terzi creditori alla correttezza della gestione sociale.

Il socio, infatti, perseguendo il proprio interesse nella società, può accidentalmente tutelare l'interesse sociale e, per tale via, l'interesse dei creditori sociali.

Appare, infatti, difficilmente revocabile in dubbio che il socio della s.r.l., venuto a conoscenza di fatti di *mala gestio*, possa esercitare, ad esempio, l'azione di responsabilità contro gli amministratori, a beneficio della società e, quindi, in via indiretta anche dei creditori sociali²⁴.

del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.", *Società*, 2009, 1341 e 1349; DI BITONTO, "In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.", *Società*, 2009, 207; RICCIARDI, "L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio", *Giur. comm.*, 2008, II, 229. Tale ricostruzione era stata seguita, con riferimento al previgente testo dell'art. 2489 c.c., dalla Relazione al codice civile del 1942 (n. 1017) secondo cui nella s.r.l. in cui manca il collegio sindacale il controllo sull'amministrazione "presuppone un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali".

In giurisprudenza, qualificano in termini di diritto potestativo la posizione soggettiva riconosciuta dall'art. 2476, 2° comma, c.c. al socio, ex *multis*: Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, allo stato in www.dircomm.it; Trib. Biella, 18 maggio 2005, con nota di FUNARI, "Diritto di controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. ed ammissibilità della tutela cautelare", *Società*, 2006, 50 ss.; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, *Giur. it.*, 2006, 306 e con nota di R. AMBROSINI, "Diritti di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata", *Società*, 2005, 1542 ss. (da cui è in seguito citata); Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), *Giur. comm.*, 2008, II, 213 ss., che lo qualifica come «un diritto soggettivo di natura potestativa esercitabile, anche nelle s.r.l. dotate di collegio sindacale, individualmente ed in via autonoma senza che sia necessario preventivamente identificare un vincolo di strumentalità con azioni diverse (responsabilità dell'organo amministrativo) o con finalità probatorie specifiche»; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, *Giur. it.*, 2008, 122; Trib. Pavia, 29 giugno 2007, *Società*, 2009, 503. Quest'ultima qualificazione giurisprudenziale sembra, tuttavia, esporsi alla critica di quanti rilevano che la posizione soggettiva del soggetto attivo (il socio-controllore) non è "auto-satisfattiva", come dovrebbe essere ove si trattasse di un vero e proprio diritto potestativo, in quanto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse conoscitivo del soggetto attivo, è necessaria la cooperazione del soggetto passivo (la società).

²² Conformi FREGONARA, "I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata", *Giur. comm.*, 2005, I, 791; RICCIARDI (*supra*, n. 21), 232 e 236; RICCI, "I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata", *Riv. dir. comm.*, 2006, 119.

²³ Analogamente, con riferimento all'ordinamento spagnolo, PULIDO BEGINES, *El derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada* (Arts. 51 y 86 LSRL) (Madrid, 1997), 26, ritiene che al socio della *sociedad de responsabilidad limitada* il *derecho de información* sia attribuito "en función de la tutela de todos sus intereses individuales".

²⁴ Ritenendo che ai sensi dell'art. 2476 c.c. l'azione di responsabilità venga esercitata dal socio in nome proprio e nell'interesse della società, affermano il socio sia legittimato straordinario ex art. 81 c.p.c. e che la società sia litisconsorte necessario GROSSI, "L'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3 c.c.: in *claris non fit interpretatio*", *Società*, 2010, 1290 ss.; FORTUNATO (*supra*, n. 1), 306; PASQUARIELLO, *sub* 2476, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società* (Padova, 2005), 1984; PALLAORO, "Profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. tra vecchia e nuova disciplina", *Giur. comm.*, 2009, II, 712. In giurisprudenza, nello stesso senso, Trib. Milano, 21 dicembre 2005 (ord.), *Società*, 2007, 193 ss., con commento di LUBINI e LENTINI, "Azione sociale di responsabilità contro l'amministratore unico di s.r.l. litisconsorzio necessario"; Trib. Napoli, 17 settembre 2008, *Società*, 2010, 1289. Riconoscono alla società legittimazione concor-

Quanto sopra non toglie che il diritto di informazione risponda ad esigenze di esclusiva tutela del socio, che, infatti, resta in ogni caso totalmente libero di esercitare o meno tale diritto a propria discrezione.

Una volta ricostruita la natura giuridica del diritto di informazione *ex art. 2476, 2° comma, c.c.* in termini di diritto soggettivo individuale riconosciuto al socio nel suo esclusivo interesse, occorre verificare se, come ritiene la dottrina maggioritaria²⁵, l'attribuzione di tale diritto debba essere ritenuta meramente strumentale rispetto alla legittimazione individuale del socio all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori e alla richiesta in via cautelare di revoca dei medesimi.

Invero, alcuni elementi, almeno a prima vista, potrebbero indurre a ritenere che i diritti di informazione del socio siano funzionali all'esercizio dell'azione di responsabilità.

In tal senso, sembra deporre la stessa Relazione Vietti secondo cui la disciplina della responsabilità degli amministratori "s'impenna sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società".

Nel senso della strumentalità deporrebbe, altresì, la collocazione della norma che riconosce il diritto di informazione al socio all'interno dell'articolo che disciplina la responsabilità dei gestori, e per di più nel comma che segue quello che stabilisce i presupposti di tale responsabilità e che precede il comma che attribuisce a ciascun socio la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità²⁶.

Tali considerazioni appaiono, in realtà, idonee a suffragare la "potenziale strumentalità" e non già la necessaria ed immancabile strumentalità del diritto di informazione rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità. Se, infatti, appare evidente che le informazioni acquisite attraverso l'esercizio del predetto diritto possano essere utilizzate per decidere se agire o meno in giudizio per far valere la responsabilità degli amministratori, vari argomenti spingono a ritenere che il diritto di informazione sia autonomo e non inscindibilmente legato all'esercizio dell'azione di responsabilità²⁷.

rente e disgiuntiva all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori *ex art. 1218 c.c.*, in quanto la stessa è la creditrice dell'obbligo gestorio inadempito, SALAFIA, "Il nuovo modello di società a responsabilità limitata", *Società*, 2003, 8; FICO, "L'azione di responsabilità contro gli amministratori nella s.r.l.", *ivi*, 2008, 1404. In giurisprudenza, nello stesso senso Trib. Napoli, 11 novembre 2004; Trib. Napoli, 16 aprile 2004; e Trib. Napoli, 12 maggio 2004, *Società*, 2005, 1007 ss.; Trib. Marsala, 1 aprile 2005 (ord.), *ivi*, 2006, 733 ss.; Trib. Roma, 21 maggio 2007, *ivi*, 2008, 1400. *Contra*, Trib. Milano, 12 aprile 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2006, 2097, il quale esclude che la società sia legittimata attiva ad agire in responsabilità contro gli amministratori *ex art. 2476 c.c.*, essenzialmente sulla base del dato testuale che riconosce legittimazione (solamente) al socio, ritenendo che *ubi lex voluit ibi dixit* (cfr. ad esempio, la legittimazione attiva riconosciuta espressamente alla società dagli artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c.).

²⁵ Cfr., *ex multis*: BUTA (*supra*, n. 1), 618; RIVOLTA (*supra*, n. 1), 699; MAINETTI (*supra*, n. 5), 87; MALAVASI, "Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata", *Società*, 2005, 760; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588; R. AMBROSINI (*supra*, n. 21), 1542 ss. Più complessa appare la posizione di CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1882, il quale, pur affermando che i diritti di controllo dei soci sono funzionali al fine di consentire l'esercizio dell'azione sociale, riconosce che tali diritti sono necessari per un incisivo controllo sulla gestione sociale. L'A. ritiene che ai predetti diritti di informazione sia correlata la facoltà attribuita ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre alla decisione dei soci «argomenti», ai sensi dell'art. 2479, 1° comma, c.c.

²⁶ Cfr. CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1882.

²⁷ Di "rilevanza autonoma", parla, seppur incidentalmente, LBBA, "In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili", in CIAN (a cura di) *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario* (Padova, 2004), 143 ss. PERRINO (*supra*, n. 1), 658, distingue nettamente i diritti di informazione e di ispezione che considera "strumenti di acquisizione di conoscenza" dalle tecniche di incidenza sull'attività controllata, fra le quali include l'impugnazione delle decisioni dei soci

È, innanzitutto, evidente che l'esercizio di tale azione è solo eventuale, essendo rimesso alla mera discrezionalità del socio, il quale, una volta acquisite le informazioni e raccolti i dati che ritiene utili e/o necessari, valuterà liberamente l'opportunità di agire per far valere la responsabilità degli amministratori.

È parimenti evidente che il socio possa acquisire informazioni anche al solo fine di esercitare consapevolmente i diversi diritti e le diverse facoltà inerenti alla sua posizione giuridica di membro della compagine sociale²⁸.

Così, ad esempio, il socio della s.r.l. potrà giovare delle conoscenze acquisite esercitando il diritto di informazione per impugnare le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo (art. 2479-ter c.c.); per esercitare in maniera cosciente e meditata il diritto al voto (art. 2479 c.c.); per trarre elementi di giudizio utili per valutare la convenienza di esercitare il diritto di recesso (art. 2473 c.c.) o di esercitare, in caso di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione (art. 2481-bis c.c.); per decidere, ove sia presente il collegio sindacale, di denunciare a tale organo i fatti che ritiene censurabili (art. 2408 c.c., come richiamato dall'art. 2477 c.c.); per valutare il valore della propria partecipazione nella società ed eventualmente per decidere di alienare tale partecipazione. E così di seguito.

Si deve, pertanto, riconoscere che il diritto di informazione sia essenzialmente teso ad assicurare al socio l'acquisizione della piena cognizione dell'andamento dell'impresa sociale e dell'operato dei gestori. E, dunque, che i soci siano titolari di un diritto di controllo sulla gestione, funzionale all'esercizio di tutti i poteri e di tutte le facoltà inerenti alla loro posizione giuridica²⁹.

Del resto, il carattere autonomo dei diritti di informazione riconosciuti al socio dal previgente art. 2489 c.c. – che dell'attuale art. 2476, 2° comma, c.c. costituiva l'antecedente normativo – non era mai stato posto in discussione.

Ad ulteriore conferma dell'autonomia del diritto di informazione – al quale viene comunemente riconosciuta natura unitaria nei diversi tipi sociali³⁰ – rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità, può utilizzarsi un altro argomento. E cioè che nella s.p.a., in cui l'azione di responsabilità non può essere promossa dal singolo azionista (salvo che detenga una quota qualificata), la dottrina prevalente, nonostante la mancanza di un espresso riconoscimento codicistico³¹ – spinta dall'esigenza di assicurare al socio la possibilità di esercitare in maniera consape-

non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2479 ter, 1° e 2° comma, c.c.; l'azione individuale di responsabilità; la denuncia al collegio sindacale, ove presente, ai sensi dell'art. 2408 c.c. in quanto richiamato dall'art. 2477 c.c. Nello stesso senso, CAVALLI (*supra*, n. 6), 200 ss., che distingue fra "strumenti informativi" e "strumenti reattivi"; RICCI (*supra*, n. 22), 129; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 673. In giurisprudenza, si vedano: Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (*supra*, n. 21), 1542; Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), con nota di GRASSO, "Documenti relativi all'amministrazione e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore", *Giur. comm.*, 2007, II, 920 ss., secondo cui il diritto di informazione è funzionale a garantire al socio un effettivo controllo dell'attività di gestione.

²⁸ Per un'impostazione analoga, cfr. GALGANO, "Sul diritto di ispezione dell'azionista", in *Rass. dir. civ.*, 1987, 430 ss.

²⁹ In questi termini, cfr. Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (*supra*, n. 21), 1543.

³⁰ Tra i molti, v. COSTI (*supra*, n. 14), 66.

³¹ VISENTINI, *L'informazione societaria e gli azionisti*, in AA.VV., *L'informazione societaria* (Milano, 1982), 101 s., valuta inopportuna l'introduzione nel nostro ordinamento di norme specifiche che regolino il diritto dell'azionista all'informazione in assemblea, in quanto la nuova disciplina si scontrerebbe con il problema della tutela della società nei confronti della concorrenza, preferendo che la materia "continui ad essere affidata alla pratica assembleare". Espressamente regolato, anche nel nostro ordinamento, è invece il diritto all'informazione pre-assembleare nelle società quotate ex art. 130 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sul quale cfr., per tutti, TERRANOVA, "Informazione dei soci", in ALPA-CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria* (Padova, 1998), 1196 ss.; STAGNO

vole il suo diritto al voto – riconosce, sia pure nel solo contesto assembleare, un generico diritto individuale all'informazione³².

4. L'oggetto del diritto di informazione. – Come anticipato, l'art. 2476, 2° comma, c.c. – in perfetta sintonia con l'accentuata caratterizzazione in senso personalistico della nuova s.r.l. – ha ampliato l'oggetto del diritto di informazione in senso stretto, riconoscendo al socio il “diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali”³³.

Il nuovo articolato del diritto all'informazione ha recepito l'interpretazione estensiva già avanzata – rispetto alla precedente formulazione di cui al vecchio 2489 c.c. – dalla dottrina prevalente secondo cui il socio poteva chiedere notizie, generali o particolari, in merito ai singoli affari della società, già intrapresi o anche solo programmati³⁴.

Dato l'ampio tenore letterale della disposizione – e considerato il ruolo centrale oggi riconosciuto al socio – deve accogliersi un'ampia lettura del diritto all'informazione. E, dunque, che il socio abbia il diritto di chiedere informazioni specifiche e dettagliate su ogni aspetto dell'amministrazione³⁵, sia sull'andamento generale dell'impresa che su singole operazioni, già

D'ALCONTRES, “Informazione dei soci e tutela degli azionisti di minoranza nelle società quotate”, *Banca, borsa tit. cred.*, 1999, 314 ss.; BARACHINI, “L'art. 130 delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: i nuovi confini del diritto di informazione del socio”, *Riv. soc.*, 1999, 689 ss.; MORERA, “Sull'informazione “pre-assembleare” dei soci (art. 130 T.U. della Finanza)”, *Giur. comm.*, 1998, I, 831 ss.; FORMICHELLI, “Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza”, in RABITTI BEDOGNI (a cura di), *Il testo unico dell'intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. n. 58 del 1998* (Milano, 1998), 711 ss.

³² Fra i tanti, v. FOSCHINI (*supra*, n. 13), 93; GALGANO (*supra*, n. 14), 284; COSTI (*supra*, n. 14), 109; BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960, 236; DE GREGORIO (*supra*, n. 16), 634 ss.; RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico* (Milano, 1976), *passim*; G.F. CAMPOBASSO, “L'informazione dell'azionista sulle partecipazioni azionarie”, in AA.VV., *L'informazione societaria*, in *Atti del convegno di studi di Venezia del 5-6 novembre 1981* (Milano, 1982), I, 605 ss.; COLOMBO, “Bilancio d'esercizio e consolidato”, in *Trattato Colombo-Portale* (Torino, 1999), VII, 1, 419 ss.; SERRA, “L'assemblea: procedimento”, in *Trattato Colombo-Portale* (Torino, 1994), 3*, 162; ABBADESSA, “Nuove regole in tema di procedimento assembleare e tutela delle minoranze”, *Riv. soc.*, 2002, 177-178.

Fra le sentenze di legittimità, v.: Cass., 27 aprile 1990, n. 3535, *Giust. civ.*, 1990, I, 2577; Cass., 15 luglio 1993, n. 7859, *Foro it.*, 1994, I, 1457; Cass., S. U., 21 febbraio 2000, n. 27, con nota di JAEGER, “Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul ‘diritto all'informazione’ degli azionisti)”, *Giur. comm.*, 2000, I, 73 e con nota di SALAFIA, *Società*, 2000, 551, secondo cui nella riunione assembleare, convocata ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere fornita l'informazione necessaria affinché il socio, maturando “un giudizio consapevole” sulla redditività e sulle prospettive dell'impresa, possa esprimere “un voto cosciente”. Fra le decisioni di merito, v.: Trib. Milano, 12 settembre 1995 (decr.) e 31 ottobre 1995 (ord.), *Giur. comm.*, 1996, II, 843, con nota adesiva di PISELLI, “Note in tema di diritto di informazione dell'azionista”, secondo cui “l'obbligo degli amministratori di messa a disposizione e la facoltà di consultazione degli intervenuti sono tra loro speculari, rappresentando le due facce dell'unitario diritto di informazione spettante ai soci”; Trib. Ancona, 16 giugno 1993 (decr.), con nota di Cupido, *Società*, 1994, 67; Trib. Milano, 16 giugno 1988, con nota SALAFIA, *Società*, 1988, 1144, ha ritenuto che «l'azionista ha il diritto soggettivo di chiedere ed ottenere nel corso dell'assemblea [...] tutte le informazioni che siano strumentali all'esercizio del voto, in relazione alle specifiche materie oggetto dell'assemblea stessa»; Trib. Milano, 9 luglio 1987, *Foro it.*, 1988, I, 1697; Trib. Torino, 23 aprile 1979, con nota di BOERO, “Prosegue la giurisprudenza ‘torinese’ sui bilanci?”, *Giur. comm.*, 1980, 442.

³³ Nel senso dell'ampliamento del contenuto del diritto all'informazione sembrano indurre due argomenti di ordine letterale. Da una parte, l'utilizzo della forma plurale («notizie» al posto di «notizia») e, dall'altra parte, il riferimento non più alla notizia «dello svolgimento», quanto alle notizie «sullo svolgimento». Cfr., sul punto, ABRIANI (*supra*, n. 1), 158, spec. nt. 8; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588; LBBA (*supra*, n. 1), 145, nt. 15.

³⁴ Cfr., fra gli altri, MONTAGNANI (*supra*, n. 15), 285.

³⁵ BUTA (*supra*, n. 1), 604; MAINETTI (*supra*, n. 5), 89. Con riferimento all'antecedente normativo (art. 2489 c.c.), cfr., *ex multis*, RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato Cicu-Messineo* (Milano, 1982), XXX, 1, 335. Nelle società di persone, CAGNASSO, “La società semplice”, in *Trattato Sacco* (Torino, 1998), 183, ritiene che il controllo del socio non amministratore nelle società di persone abbia carattere analitico e non sintetico, argomentando sulla base dell'ampiezza

concluse, in corso o anche solo pianificate dall'organo amministrativo³⁶. Attraverso tale diritto è, pertanto, riconosciuta al socio la facoltà di monitorare ogni singola operazione dalla fase iniziale – se del caso ancor prima che le trattative inerenti all'affare siano tradotte in documenti scritti – alla fase finale, in cui l'operazione è interamente attuata.

Così fra le notizie che riguardano gli affari sociali devono essere comprese, ad esempio, tutte le informazioni che riguardano il patrimonio e la gestione dell'impresa, i rapporti giuridici ed economici della società ed i fatti la cui conoscenza è necessaria e/o utile per la determinazione degli utili³⁷.

E possono essere oggetto di richieste di informazioni, a titolo esemplificativo, gli impieghi dell'attivo patrimoniale, i programmi di acquisizione e di alienazione, le relazioni commerciali, le partecipazioni della società (in essere o pianificate), le concessioni di prestiti, i compensi degli amministratori e le retribuzioni dei dipendenti.

5. L'oggetto del diritto di consultazione. – Per quanto riguarda il diritto di ispezione, la nuova formulazione di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c. riconosce al socio il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione sociale, risolvendo una questione che da tempo divideva dottrina e giurisprudenza.

Come noto, infatti, sotto la vigenza del vecchio art. 2489 c.c. – la cui lettera riconosceva al socio il diritto di consultare i soli libri sociali – era discussa l'ampiezza del diritto di ispezione. Al riguardo venivano sostanzialmente avanzate tre principali ricostruzioni.

Secondo una tesi estensiva, il vecchio art. 2489 c.c. avrebbe riconosciuto al socio il diritto di consultare tutti i libri tenuti dalla società, inclusi i libri contabili di qualsiasi tipo³⁸.

Secondo una tesi restrittiva, cui prestava adesione la maggior parte degli interpreti, il socio avrebbe potuto consultare solo i libri della società in quanto tale e quindi, essenzialmente, il libro soci, il libro verbali dell'assemblea, il libro verbali del consiglio di amministrazione ed eventualmente il libro dei verbali del collegio sindacale e del comitato esecutivo³⁹.

della formulazione legislativa di cui all'art. 2261 c.c. (svolgimento degli affari) e della inopponibilità, da parte degli amministratori, del limite della riservatezza (*ivi*, 179).

³⁶ In questo senso, con riferimento al nuovo 2476, 2° comma, c.c., cfr., fra i tanti, ABRIANI (*supra*, n. 1), 158; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588 ss.; MAINETTI (*supra*, n. 5), 89; BUTA (*supra*, n. 1), 603; PERRINO (*supra*, n. 1), 660.

³⁷ BUTA (*supra*, n. 1), 603, ove ampi riferimenti alla dottrina tedesca.

³⁸ Tale tesi pretendeva che fra i «libri sociali» di cui al vecchio art. 2489 c.c. rientrassero anche i «libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214», alla luce del vecchio art. 2490, intitolato «libri sociali obbligatori», che imponeva alla società di tenere «oltre ai libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214 [...] 1) il libro dei soci [...]; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea [...]; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale». Al predetto argomento letterale veniva dai più obiettato che la rubrica dell'art. 2490 c.c. faceva riferimento ai soli libri indicati nei numeri da 1 a 4 e non agli altri libri che correttamente lo stesso art. 2490 c.c. qualificava come «contabili». Aderivano alla tesi estensiva, fra gli altri, GORLA, *Le società secondo il nuovo codice* (Milano, 1942), 111; VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, I (Firenze, 1948), 226; MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale* (Padova, 1953), III, 276 s.; GRAZIANI, *Diritto delle società*³ (Napoli, 1963), 471; FOSCHINI (*supra*, n. 13), 36 testo e nt. 47; COSTI (*supra*, n. 14), ss. e 104 ss.; AMATUCCI, *Società e comunione* (Napoli, 1971), 83, testo e nt. 115; MONTAGNANI (*supra*, n. 15), 281 ss. In giurisprudenza App. Milano, 3 ottobre 1986 (decr.), Società, 1987, 423.

³⁹ Cfr., in tal senso, fra gli altri, BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società* (Milano, 1950), III, 250; FERRARA jr., *Gli imprenditori e le società*³ (Milano, 1952), 250; SANTINI, «Le società a responsabilità limitata senza sindaci», *Riv. soc.*, 1963, 997 ss. e 1002 ss.; ID., *Della società a responsabilità limitata*⁴, in *Commentario Scialoja-Branca* (Bologna-Roma, 1992), 267 ss.; RIVOLTA (*supra*, n. 35), 338; ID., «Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale», *Società*, 1995, 301; G. FERRI, *Le società*³, in *Trattato Vassalli* (Torino, 1987), X, 3, 742 ss.; PAOLUCCI, *Le società a responsabilità limitata*, in

Infine, secondo una tesi intermedia, invero poco seguita, il socio avrebbe potuto consultare, oltre ai libri propri della società come tale, i libri contabili obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali non piccoli (e, dunque, il libro giornale e il libro degli inventari)⁴⁰.

In questa sede può solo ricordarsi che a favore della tesi più restrittiva veniva addotto – oltre ad un (invero debole) argomento letterale fondato sulla distinzione fra “libri sociali” e “libri contabili”⁴¹ – un argomento sistematico: e cioè che il diritto del socio alla consultazione di tutti i libri e le scritture contabili era considerato incompatibile con la facoltà, riconosciuta ad una minoranza qualificata, di far revisionare annualmente la gestione⁴². Si riteneva, infatti, che se il socio *uti singulus* avesse avuto il diritto di accedere in qualsiasi momento a tutta la contabilità, non avrebbe avuto alcun senso apporre i citati limiti alla facoltà di revisione⁴³.

Il legislatore della Riforma ha superato la predetta questione interpretativa, riconoscendo espressamente al socio accesso anche ai «documenti relativi all'amministrazione», tra i quali devono essere compresi i libri e le scritture contabili⁴⁴, anche in base alla diffusa interpretazione dell'analogia disposizione dettata dall'art. 2261 c.c. per le società di persone⁴⁵.

Inoltre, data l'ampia formulazione normativa, deve riconoscersi al socio il diritto di esaminare non solo i libri sociali elencati nell'art. 2478 c.c., i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi tutti i documenti relativi alla gestione della società (inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli stati di avanzamento lavori, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e ammini-

Trattato Rescigno (Torino, 1985), XVII, 3, 294; RACUGNO, voce *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, (Milano, 1990), XLII, 1067.

In giurisprudenza, v. Trib. Rieti, 13 marzo 1985, *Foro it.*, 1985, II, 437; App. Milano, 28 ottobre 1986, *Società*, 1987, 426; Pret. Aversa, 19 dicembre 1988 (ord.), *Società*, 1989, 499; Trib. Ascoli Piceno, 3 aprile 1994, *ivi*, 1995, 1474; Trib. Palermo, 5 febbraio 1997, *Giur. merito*, 1998, 253; Trib. Roma, 7 dicembre 2000, *Società*, 2001, 63 con nota di Genovese; Trib. Messina, 5 aprile 2003, *Vita not.*, 2003, 995; Trib. Bari, 10 maggio 2004, con nota di VESSIA, “Sui poteri di informazione e controllo dei soci di società a responsabilità limitata nel regime transitorio, alla luce dell'art. 223-bis disp. att. c.c.”, *Giur. it.*, 2005, 309 e con nota di CAGNASSO, “Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla ‘nuova’ società a responsabilità limitata”, *ivi*, 319.

⁴⁰ Cfr., in tal senso, fra gli altri, LATTES, “Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti di collegio sindacale”, *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 148 ss.; GIANNINI, “Sul controllo della gestione società a responsabilità limitata”, *Nuova riv. dir. comm.*, 1951, II, 111 ss.; MACRÌ, “Il controllo del socio nella società a responsabilità limitata”, *Società*, 1983, 314.

⁴¹ RIVOLTA (*supra*, n. 39), 302, rileva che la citata distinzione talvolta è rispettata dal legislatore (cfr. la rubrica dell'art. 2302 c.c. e l'art. 2302, 1° comma, c.c.), altre volte no (cfr., ad es., art. 2320, 3° comma, c.c. che, con la locuzione “libri della società”, si riferisce anche ai libri contabili).

⁴² L'inciso finale del vecchio art. 2489 c.c. riconosceva ai soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale «il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione».

⁴³ Così RIVOLTA (*supra*, n. 39), 302, il quale a sostegno della teoria *de qua* rilevava che una troppo estesa intromissione dei soci nell'attività sociale avrebbe comportato un pericolo per la società eccessivo ed incompatibile con “un'organizzazione societaria dotata di personalità giuridica e [...] sorretta da un “principio di conservazione” dell'ente, che si traduce, tra l'altro, nell'ampia emancipazione dalle regole contrattuali”.

⁴⁴ BUTA (*supra*, n. 1), 603; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1884; PERRINO (*supra*, n. 1), 661; MAINETTI (*supra*, n. 5), 90; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1589. In giurisprudenza, Trib. Milano, 30 novembre 2004, con nota di CODAZZI, “Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma”, *Giur. comm.*, 2006, II, 682, che cita nello stesso senso, Trib. Milano, 27 settembre 2004 (a quanto consta inedita). In senso contrario, isolatamente, cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il nuovo diritto delle società* (Bologna, 2003), 287, secondo cui la norma va intesa nel senso che ciascun socio, oltre ai libri sociali, può esaminare la documentazione in base alla quale vengono assunte le decisioni gestionali, ma non si estende ai libri e alle scritture contabili.

⁴⁵ Per tutti, v. CAGNASSO (*supra*, n. 35), 183; BUONOCORE-CASTELLANO-COSTI (*supra*, n. 14), 469; BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Commentario Schlesinger* (Milano, 1995), 201 ss.

strativi, le memorie ed i pareri di professionisti), i registri prescritti dalla legge (ad esempio, il registro tenuto ai fini IVA ed il registro infortuni)⁴⁶ e le scritture contabili e gli altri registri, non obbligatori, ma di fatto tenuti⁴⁷.

Nonostante l'ampia interpretazione accolta dell'art. 2476, 2° comma, c.c., deve escludersi, come già in dottrina escluso in materia di società di persone (art. 2261 c.c.), che i diritti di controllo riconosciuti *ex lege* al socio possano estendersi fino a legittimare gli atti di ispezione che sono, invece, consentiti (*rectius*: imposti) ai sindaci, in quanto l'ispezione può avere ad oggetto un luogo o una cosa, ma non una documentazione⁴⁸. Pertanto, al socio non può essere riconosciuto, ad esempio, il potere di ispezionare i magazzini o gli impianti sociali o di accertare le consistenze di cassa.

6. I limiti all'esercizio dei diritti di controllo. – I diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c., consentono al socio che non partecipa all'amministrazione di accedere ad una sfera astrattamente illimitata di informazioni che riguardano, in sostanza, ogni aspetto dell'attività sociale. Permettono, infatti, accesso alla conoscenza non solo della situazione economico-patrimoniale della società, dei libri e della restante documentazione sociale, ma anche delle operazioni in corso e degli altri fatti inerenti alla condotta degli affari tenuta dagli amministratori⁴⁹.

La previsione di un così esteso potere di informazione potrebbe porre la società in balia delle pressanti richieste di notizie e delle continue consultazioni dei soci che intendano, anche con pressante frequenza, passare al setaccio meticolosamente l'intera gestione, magari con l'unico scopo di intralciare l'operato degli amministratori⁵⁰.

Non deve, pertanto, stupire che sia stata seriamente messa in discussione l'opportunità di inserire nella disciplina della s.r.l. un potere di controllo tanto penetrante da essere considerato una "pillola avvelenata", che potrebbe costituire in numerose società un motivo di forte preoccupazione, se non, addirittura, di abbandono del tipo⁵¹.

⁴⁶ Così ABRIANI (*supra*, n. 1), 159. Nello stesso senso, tra i tanti, RACUGNO, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1611 ss.; ID., "L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti" (*supra*, n. 1), 16; DE ANGELIS (*supra*, n. 1), 469 ss.; GIANNELLI, *Amministrazione e controllo nella s.r.l.*, in DI CAGNO (a cura di), *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)* (Bari, 2004), 212.

⁴⁷ In senso analogo, con riferimento alle società di persone, v. CAGNASSO (*supra*, n. 35), 183; BOLAFFI, *La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone* (Milano, 1947), 364 ss.

⁴⁸ Così, con riferimento ai poteri di controllo del socio di società di persone, MONTALENTI, *Il socio accomandante* (Milano, 1985), 194, testo e nota 219; CAGNASSO (*supra*, n. 35), 184. Nello stesso senso, con specifico riferimento ai poteri di controllo di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c., cfr. ABRIANI (*supra*, n. 1), 159 e 181; MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 247; PERRINO (*supra*, n. 1), 661.

⁴⁹ FOSCHINI (*supra*, n. 13), 193.

⁵⁰ COLOMBO, "Amministrazione e controllo", in COLOMBO, *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutarî* (Milano, 2003), 211.

⁵¹ TASSINARI, "La trasformazione 'difensiva' di s.r.l. in s.p.a. con amministratore unico", *Notariato*, 2004, 52. Parlano di rischio di paralisi o di "fuga" dalla s.r.l., tra i tanti, COLOMBO (*supra*, n. 50), 211; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1609-1610; NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali* (*supra*, n. 1), 15 ss.; FICO, "Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.", *Società*, 2006, 169; RIVOLTA (*supra*, n. 1), 698, secondo cui i diritti di controllo di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c. sono "di portata così ampia e di incidenza così penetrante nel contesto societario, da scardinare la tradizionale dialettica tra maggioranza e minoranza, tra amministratori e soci non amministratori, e da esporre la maggioranza, gli amministratori, la società stessa a iniziative insidiose e ricattatorie da parte di soci marginali che non hanno nulla da perdere".

Benché i diritti di informazione presentino, almeno sul piano astratto, un'estensione potenzialmente illimitata, deve ritenersi che il loro concreto esercizio non possa prescindere dal rispetto di alcuni limiti che, pur non essendo espressamente previsti, derivano dall'esigenza di contemperare l'interesse sociale con l'interesse del socio⁵².

Appare, in primo luogo, evidente che i diritti di informazione devono in concreto essere esercitati in conformità alla funzione che ne ha giustificato l'adozione, ossia per consentire al socio di ottenere informazioni utili per vigilare efficacemente sull'andamento della società. Per contro, devono ritenersi illegittime, in quanto contrarie al generale principio della buona fede (art. 1176 c.c.) e della correttezza (art. 1375 c.c.), le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l'interesse della società⁵³.

In tali ipotesi, infatti, l'interesse del socio alla *disclosure* cessa di essere tutelato dall'ordinamento, che si preoccupa di salvaguardare l'esigenza della società di non patire alcun nocumento dal comportamento dei propri membri.

Così, devono ritenersi contrarie a buona fede, e dunque illegittime, tutte quelle richieste di informazioni che appaiano palesemente avanzate al solo fine di intralciare l'attività sociale⁵⁴.

Ne segue che dovranno essere considerate abusi del diritto, ad esempio, la reiterazione di richieste di informazioni già in precedenza fornite o il ripetuto e frequente scrutinio dei dati relativi alla gestione sociale, posto in essere con finalità meramente ostruzionistiche o peggio ricattatorie nei confronti degli organi sociali.

In tali casi, la società legittimamente potrà (*rectius*: sarà tenuta a) rifiutare le informazioni richieste.

Occorre, a questo punto, domandarsi se l'esercizio del diritto di informazione debba essere limitato in modo da non ledere la sfera di riservatezza della società e, dunque, se il socio possa avere accesso alle notizie riservate la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla società.

All'uopo, sembra innanzitutto doversi riconoscere che nella s.r.l. – come del resto nelle società di persone⁵⁵ – esiste una sfera di notizie riservate e, quindi, un "segreto sociale", cui è pacificamente riconosciuta tutela sul piano civilistico.

⁵² Per un'impostazione del problema, cfr. FOSCHINI (*supra*, n. 13), 193 ss. Per una disamina dei limiti all'esercizio del diritto di informazione che ne circoscrivono sensibilmente l'ampia portata, astrattamente riconosciuta, v. COSTI (*supra*, n. 14), 81 ss.; DE GREGORIO (*supra*, n. 16), 636 ss.; G.F. CAMPOBASSO, "Obbligo di comunicazione delle partecipazioni azionarie ed informazione degli azionisti", *Giur. comm.*, 1978, 78.

⁵³ S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588 ss.; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1884; ID., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato Cottino* (Padova, 2007), 5, 1; BUTA (*supra*, n. 1), 608; MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 240. In giurisprudenza, v. App. Milano, 13 febbraio 2008, cit., 205; Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682; Trib. Ivrea, 4 luglio 2005 (ord.), cit., 306; Trib. Catania, 3 marzo 2006, cit., 920 secondo cui l'ampio diritto di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c., «trova un limite implicito nella necessità di evitare che il socio abusando dello stesso avvalendosi delle potestà di disamina non al fine di concretare ed esercitare il potere interno di controllo che ne ha giustificato la previsione quanto piuttosto quale mezzo per intralciare l'attività sociale realizzando pressioni improprie nei confronti dei soggetti chiamati alla gestione dell'ente»; Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), cit., 658 ss., secondo cui il diritto di controllo «non può essere esercitato in modo abusivo, restando applicabile il principio generale della buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., onde il socio non può esercitarlo a meri fini emulativi».

⁵⁴ Così, con riferimento ai poteri di controllo spettanti al socio delle società di persone ex art. 2261 c.c., CAGNASSO (*supra*, n. 35), 179. Nello stesso senso, con riferimento al nuovo art. 2476 c.c., CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1884; ID., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato Cottino* (Padova, 2007), 5, 1, 255; ABRIANI (*supra*, n. 1), 160; BUTA (*supra*, n. 1), 608. E, in giurisprudenza, Trib. Catania, 3 marzo 2006, cit., 920. Come precisato da Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), cit., 658 ss., «data l'ampiezza del diritto [di controllo] sarà assai raro che l'abuso di esso emerga al momento dell'esame dei documenti societari e dell'estrazione delle copie, quanto piuttosto al momento dell'uso di tali documenti da parte del socio, che, come tale, non è verificabile al momento dell'esercizio del diritto stesso».

⁵⁵ CAGNASSO (*supra*, n. 35), 179.

Dall'esistenza di tale segreto sociale deriva il corrispondente obbligo degli amministratori di non divulgare le informazioni riservate⁵⁶.

Deve, tuttavia, escludersi che l'esercizio dei diritti di informazione del socio della s.r.l. possa essere limitato dalla sfera di riservatezza della società⁵⁷. Tale limitazione, infatti, comporterebbe, di fatto, un inammissibile svuotamento dei poteri di informazione del socio, che la lettera e la *ratio* dell'art. 2476 c.c. non sembrano consentire.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, infatti, l'esigenza di riservatezza aziendale non costituisce un limite «astratto ed intrinseco» al diritto di controllo del socio, bensì un limite «concreto ed estrinseco»⁵⁸.

Un limite concreto, nel senso che – per evitare richieste poste in essere a meri fini emulativi – occorre una specifica valutazione, caso per caso, della effettiva sussistenza di un interesse del socio all'esercizio del potere di controllo.

Ed ancora un limite estrinseco, nel senso che l'esigenza di riservatezza della società opera nei confronti dei terzi e non nei confronti del socio; quest'ultimo, infatti, ha il diritto di conoscere la documentazione riservata, ma non può divulgarla a soggetti estranei alla società.

Pertanto, pur dovendosi escludere che l'esercizio dei diritti di informazione possa essere paralizzato dagli amministratori mediante l'opposizione del segreto sociale, occorre ritenere che il socio non possa divulgare le informazioni riservate a terzi, estranei alla società⁵⁹.

⁵⁶ BUTA (*supra*, n. 1), 602; CODAZZI (*supra*, n. 44), 689; MALAVASI (*supra*, n. 25), 763. In giurisprudenza, Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682.

⁵⁷ S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588 ss.; MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 240; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1884; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata* (*supra*, n. 54), specialmente 255; BUTA (*supra*, n. 1), 608. In giurisprudenza, Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (*supra*, n. 21), 1542; Trib. Napoli, 9 novembre 2005, cit., 1406; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), cit., 213 ss., secondo cui «il limite che incontra l'esercizio [del diritto di controllo] è esclusivamente quello derivante dal canone di buona fede [...] mentre nessuna limitazione all'esercizio del diritto può derivare da esigenze di riservatezza aziendale e tutela della concorrenza». *Contra*, ritengono che al socio possano essere legittimamente negate le informazioni riservate MAINETTI (*supra*, n. 5), 90; PISAPIA, "Il controllo del socio nella S.r.l.: oggetto limiti e rimedi", *Società*, 2009, 508.

ABRIANI (*supra*, n. 1), 160, pur ritenendo incerta la configurabilità di una sfera di informazioni riservate che gli amministratori non possono divulgare ai soci, sembra incline ad escludere – almeno nella s.r.l. sprovvista di collegio sindacale – che gli amministratori possano opporre il segreto sociale all'esercizio del diritto di controllo. Pur riconoscendo che l'interesse del socio all'informazione debba prevalere sul segreto aziendale, rinvencono un "limite oggettivo" all'esercizio del diritto all'informazione negli artt. 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (il c.d. Codice della proprietà industriale): RICCI (*supra*, n. 22), 136-137; GUIDOTTI, "Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio", *Società*, 2004, 678-681; ID. (*supra*, n. 1), 161-162; ID., "Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati", *Giur. comm.*, 2008, II, 221-223.

Ai sensi del combinato disposto dai citati articoli, è vietato rivelare a terzi «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». Ebbene, secondo gli Aa. da ultimo citati, le informazioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 98 del Codice di proprietà industriale devono essere escluse dall'oggetto del diritto di controllo individuale del socio. Si argomenta, infatti, che in caso contrario «qualsiasi società concorrente, tramite l'acquisto di una quota della s.r.l. per esserne socia, potrebbe avere accesso a tutte le informazioni amministrative, tecniche e commerciali della società».

⁵⁸ Così Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682, il quale ha stabilito che la determinazione del diritto di controllo non può di fatto essere rimessa alla società, lasciando alla stessa il compito di stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti esibire.

⁵⁹ Sul fondamento del dovere di riservatezza cui il socio è tenuto e sui possibili rimedi in caso di violazione dello stesso, sia consentito il rinvio a FERNANDEZ (*supra*, n. 1), 89 ss. e alla dottrina ivi citata.

7. L'autonomia privata ed i diritti di controllo. – L'esposta disciplina dei diritti di informazione, riconoscendo a ciascun singolo socio accesso a tutti i documenti che il collegio sindacale ha il potere (*rectius*: potere-dovere) di esaminare, ha sensibilmente ampliato la tutela dei soci non amministratori ossia, in buona sostanza, dei soci di minoranza. Tale "sbilanciamento" del sistema a favore della minoranza non può non spingere a domandarsi se gli operatori del mercato considereranno eccessivi i rischi che la nuova disciplina è suscettibile di comportare nelle società a ristretta compagine sociale, in particolare sotto il profilo della riservatezza, soprattutto rispetto alle informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali⁶⁰.

Come rilevato, infatti, nella s.r.l. non possono escludersi "i rischi di intralcio alla funzionalità corrente, destabilizzazione, conflittualità eccessiva, comportamenti emulativi, corrivi, ricattatori, e non per ultimi [i] pericoli per la riservatezza, cui potrebbe dar luogo una indiscriminata e sregolata richiesta di accesso alle notizie e alla documentazione amministrativa da parte di ogni singolo socio"⁶¹.

Il dubbio è che la nuova disciplina legale dei diritti di controllo sortisca l'effetto opposto a quello perseguito dal legislatore, spingendo numerose piccole e medie imprese a scegliere, al posto della s.r.l., il modello azionario, se non addirittura ad operare come società di persone, rinunciando alla limitazione della responsabilità⁶².

Considerate le esposte perplessità, non deve meravigliare l'interesse mostrato dalla dottrina per indagare se ed in quale misura l'autonomia privata dei soci possa incidere sulla disciplina codicistica dei diritti di informazione e di consultazione.

In particolare, gli sforzi degli interpreti si sono maggiormente concentrati su due diversi interrogativi.

Il primo – strettamente collegato alla delimitazione fra la "sfera sociale" e la "sfera individuale" del singolo socio – è se la disciplina legale dei diritti di informazione e di consultazione possa o no essere "compressa", o addirittura eliminata, dalla maggioranza dei soci mediante una clausola statutaria (su cui, *infra*, § 8).

Ulteriore interrogativo è se i soci di una s.r.l. possano, se non a maggioranza, almeno con decisione unanime disporre, in astratto e per il futuro, dei diritti di controllo o se, viceversa, debba ritenersi che tali diritti siano indisponibili e irrinunciabili da parte dei loro stessi titolari (su cui, *infra*, §§ 9-14).

Le due problematiche, fortemente connesse fra loro, si pongono in quanto – a differenza



⁶⁰ S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1609, nt. 100, ritiene che «nell'ottica di un più equilibrato rapporto fra gestione della società e poteri di controllo sulla stessa, sarebbe forse stato preferibile, da un lato, circoscrivere in certa misura il diritto di consultazione del socio (ad esempio attribuendo un qualche spazio alla tutela della riservatezza), dall'altro, assegnare la legittimazione ad agire in responsabilità ad una percentuale minima di soci, pari ad esempio al dieci per cento, cioè a quella stessa porzione di capitale cui la legge conferisce il potere di veto nell'ipotesi di rinuncia o transazione dell'azione».

⁶¹ PERRINO (*supra*, n. 1), 667.

⁶² Il rischio di "fuga" dal tipo della società a responsabilità limitata era stato prospettato, *ex multis*, da S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1609; DE ANGELIS (*supra*, n. 1), 488; BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/200* (Milano, 2003), 482; COLOMBO (*supra*, n. 50), 211; ID., "L'informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis", *Società*, 2005, 375 ss. e spec. 380, nt. 6, ove l'A. riferisce di aver suggerito di trasformare la s.r.l. in s.p.a. al presidente del collegio sindacale di un golf club con 600 soci che gli aveva rappresentato con preoccupazione le conseguenze dell'art. 2476, 2° comma, c.c. In realtà, dai primi dati statistici sull'impatto della riforma sul sistema societario italiano (cfr. M. CAMPOBASSO, "L'impatto della riforma sul sistema societario italiano: l'esperienza dei primi anni di applicazione", *Notariato*, 2008, 307) sembra scongiurato il paventato rischio e, anzi, emerge che "la s.r.l. gode di ottima salute: il numero di queste società è aumentato sia per valore assoluto, sia in proporzione alle altre società".

della previgente normativa che prevedeva la nullità di ogni patto contrario (cfr. il vecchio art. 2489, 2° comma, c.c.) – il nuovo art. 2476 c.c. non dispone nulla al riguardo. Non fa espressamente salve le diverse disposizioni contrarie alla disciplina legale, né tantomeno ne commina l'invalidità.

Da un punto di vista comparatistico, può rilevarsi che l'inderogabilità della disciplina legale del diritto di informazione del socio è espressamente prevista in alcuni ordinamenti, come ad esempio, nel diritto tedesco⁶³, nel diritto francese⁶⁴ e nel diritto portoghese⁶⁵.

8. L'indisponibilità da parte della maggioranza dei diritti di controllo. – Quanto alla prima questione, è oggetto di vivace dibattito se i soci – con decisione assunta a maggioranza – possano comprimere il contenuto dei diritti di controllo previsto dalla legge ovvero se tali diritti debbano essere ritenuti indisponibili da parte della maggioranza.

In sostanza, ci si chiede se i soci, con la maggioranza prescritta per le modifiche statutarie, possano inserire nello statuto sociale specifiche previsioni che escludano del tutto, limitino o comunque rendano di più difficile esercizio i diritti riconosciuti al singolo socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.

È, pertanto, discusso se la maggioranza possa introdurre nello statuto clausole statutarie derogatorie della disciplina legale che siano “dirette a restringere la legittimazione all'esercizio delle prerogative previste dalla legge (ad es., riservandola ai titolari di una percentuale qualificata del capitale sociale), a delimitarne l'ambito (ad es., contemplando unicamente un controllo sulla gestione o permettendo l'accesso ai soli libri sociali obbligatori o consentendo soltanto una revisione annuale della contabilità) o ancora a circoscriverne i presupposti (ad es., subordinandolo all'assenza del collegio sindacale)”⁶⁶.

L'interrogativo pare strettamente collegato al tema dell'autonomia statutaria che, secondo l'opinione dominante, costituisce uno dei connotati salienti della nuova disciplina della s.r.l.⁶⁷.



⁶³ La legge tedesca sulla società a responsabilità limitata (*GmbHG*) esclude espressamente che lo statuto della *GmbH* possa derogare alla disciplina legale dei diritti di informazione e di consultazione. Sul diritto di informazione del socio nella *GmbH*, si vedano FERNANDEZ (*supra*, n. 1), 41 ss. e la dottrina ivi citata. Fra la dottrina di lingua italiana, cfr.: SANGIOVANNI, “Il diritto del quotista di s.r.l., all'informazione e all'ispezione nel diritto tedesco”, *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 538; ID., “Il diritto di controllo del socio di s.r.l. a confronto con la disciplina tedesca”, *Società*, 2007, 1543 ss.; ID., “Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria”, *Notariato*, 2008, 671 ss.

⁶⁴ Ai sensi del 5° comma dell'art. L 223-26 del *code de commerce*, infatti, si considerano come non scritte le clausole statutarie che derogano al diritto di informazione riconosciuto dal codice stesso al socio della *société à responsabilité limitée*.

⁶⁵ Il *código das sociedades comerciais* portoghese stabilisce che nella *sociedade por quotas* il *direito dos socios à informação* può essere regolamentato nello statuto sociale, purché il suo effettivo esercizio non venga ostacolato ed il suo campo di applicazione non sia ingiustificatamente limitato.

⁶⁶ Così ABRIANI (*supra*, n. 1), 164 ss. L'A. (*ivi*, 179), pur riconoscendo una “tendenziale derogabilità” della norma sul diritto di controllo, esclude che la stessa sia disponibile da parte della maggioranza in quanto le posizioni attive riconosciute al socio “indipendentemente dalla loro riconduzione nell'ambito dei diritti individuali o delle posizioni organizzative, rimarrebbero comunque incomprimibili senza il consenso dei loro titolari”.

⁶⁷ Cfr., per tutti, GAMBINO, “Spunti di riflessione sulla riforma: l'autonomia societaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell'impresa”, *Giur. comm.*, 2002, I, 641 ss.; IBBA, “I limiti dell'autonomia statutari (note preliminari)”, in FARINA-IBBA-RACUGNO-SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative* (Milano, 2004), 43 ss.; RESCIO, “La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e le decisioni dei soci”, in *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)* (*supra*, n. 46), 169, 165 ss.; ZANARONE, “Introduzione” (*supra*, n. 1), 67 ss.; NIGRO, “La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali” (*supra*, n. 1), 8 ss.; SPADA, “Autonomia e Libertà nel diritto della società per azioni”, *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 703 ss.; ID., “Classi e tipi” (*supra*, n. 1), 489 ss.,

Come noto, infatti, a seguito del trionfo dell'autonomia statutaria⁶⁸, la normativa inderogabile ha assunto un ruolo marginale nella s.r.l. Tanto marginale da spingere autorevole dottrina a dubitare dell'"esistenza" stessa del diritto societario⁶⁹.

Di qui la necessità di verificare – alla luce dell'intera disciplina in tema di s.r.l. e, più in generale, dell'ordinamento giuridico nel suo complesso⁷⁰ – se l'art. 2476, 2° comma, c.c. possa essere considerato una regola organizzativa meramente dispositiva (e, in quanto tali, modificabile a maggioranza) ovvero una norma inderogabile da parte della maggioranza.

Ebbene, parte della dottrina, invero minoritaria, ritiene che la maggioranza possa limitare – o addirittura escludere – i diritti *ex art.* 2476, 2° comma, c.c.⁷¹.

A favore della predetta tesi vengono addotti – oltre ad un (invero debole) argomento letterale, ravvisato nella soppressione della disposizione che sanzionava con la nullità qualsiasi patto contrario (cfr. il vecchio 2489, 2° comma, c.c.) – alcuni argomenti di ordine sistematico, che, invero, non paiono decisivi.

In primo luogo, si pretende di fondare la possibilità di introdurre a maggioranza deroghe statutarie ai poteri legali di controllo sulla "presunzione di derogabilità" che taluni – muovendo dal rilanciato ruolo che l'autonomia statutaria è chiamato a svolgere nella nuova s.r.l. – ritengono caratterizzare la disciplina codicistica della s.r.l.⁷². Vengono, in tal senso, altresì richia-

ove l'A. dopo aver precisato che "la riforma del 2003 restituisce alla Libertà la società a responsabilità limitata che il codice del '42 aveva configurato nel segno di quell'Autorità che da sempre – anche se per ragioni storicamente mutevoli – ha segnato la traiettoria della società per azioni", ricorda che "la Libertà – come il vuoto – inquieta".

⁶⁸ Si vedano, in tal senso, l'art. 2464, 3° comma; l'art. 2465, 2° comma; l'art. 2468, 4° comma; l'art. 2475, 1° comma; l'art. 2476, 5° comma; l'art. 2479, 6° comma; l'art. 2479 *bis*, 3° comma; l'art. 2468, 2° comma; l'art. 2482 *bis*, 2° comma; l'art. 2469, 1° comma; l'art. 2477, 4° comma; l'art. 2479 *bis*, 2° comma; l'art. 2473 *bis*; l'art. 2475, 3° e 4° comma; l'art. 2477, 1° comma; l'art. 2479, 3° comma; l'art. 2481 *bis*, 1° comma; l'art. 2464, 6° comma; l'art. 2483, 1° comma e l'art. 2479 *bis*, 1° comma, c.c.

⁶⁹ Secondo F. D'ALESSANDRO, "La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata". Ovvero: esiste ancora il diritto societario?", *Riv. soc.*, 2003, 34 ss., considerato che "le norme dispositive sono il prodotto di consulenza giuridica gratuita che il legislatore offre alle parti, allo scopo di ridurre i cd. costi di negoziazione", "se si dovesse giungere alla conclusione che la riforma ha lasciato campo libero, tutto il campo libero, all'autonomia dei privati, allora potremmo dire che *il diritto societario non esiste più*, che ogni società è un ordinamento a sé, legge per i suoi soci diversa, se non per accidentale e parziale coincidenza, da quella dettata da ogni altro contratto sociale per le rispettive parti" (corsivo aggiunto).

⁷⁰ Cfr., nello stesso senso, da ultimo, RIVOLTA, "Autonomia privata e strumenti per l'esercizio delle imprese minori", *Riv. soc.*, 2010, 1286 ss.

⁷¹ RESCIO (*supra*, n. 67), 169, offre al quesito dell'ammissibilità di limitazioni ai diritti di controllo del socio *ex art.* 2476, 2° comma, c.c. soluzioni diversificate a seconda del modello di s.r.l. concretamente delineato dall'atto costitutivo. L'A., infatti, esclude che tali limitazioni possano essere disposte nel caso in cui l'atto costitutivo confermi il modello legale di base ("capitalistico attenuato") o – a *fortiori* – accentui gli aspetti personalistici; per contro, tende ad ammettere le limitazioni in discorso, ove si sia dato maggior rilievo all'organizzazione capitalistica, introducendo un organo di controllo che per la sua composizione ed attività, assicuri al socio della s.r.l. garanzie e tutele non minori di quelle di cui imperativamente gode il socio di s.p.a. "chiusa". CODAZZI (*supra*, n. 44), 693 sembra ammettere la derogabilità a maggioranza della disciplina legale del diritto di controllo del socio. Nello stesso senso, ma in forma dubitativa, sembra esprimersi, cfr. DE ANGELIS (*supra*, n. 1), 486.

ZANARONE, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1119 ss. – con la consapevolezza di mutare l'orientamento precedentemente manifestato (cfr. anche ID., "Introduzione" (*supra*, n. 1), 100 ss., spec. 103) – ritiene che la disciplina del potere di controllo del socio possa essere statutariamente derogata, ma solo nell'ipotesi di nomina, obbligatoria o facoltativa, del collegio sindacale. E ciò in quanto solo in tali circostanze vi sarebbe comunque un soggetto inderogabilmente tenuto ad esercitare un potere di controllo nell'interesse dei soci. L'A., pur domandandosi se la modifica statutaria derogatoria sia soggetta al principio maggioritario o richieda il consenso di tutti i titolari del diritto, non assume in merito una posizione netta.

⁷² In generale, fra le disposizioni in tema di s.r.l. per le quali il legislatore – come nel caso dell'art. 2476, 2° comma, c.c. – non ha espressamente né previsto, né escluso l'ammissibilità di una contraria previsione statutaria, non è di agevole soluzione individuare quelle imperative e quelle meramente dispositive. Secondo parte della dottrina, infatti, la disciplina

mate le basi contrattualistiche dei diritti *de quibus*, deducendone la derogabilità da parte della maggioranza dei soci per atto di autonomia privata.

Al riguardo sembra, tuttavia, doversi precisare che il *quantum* di autonomia privata che permea la disciplina di una società non può dipendere dalla natura contrattuale di quest'ultima, ma deve essere collegato alla volontà del legislatore che ben può connotare i diversi tipi societari, tutti traenti origine da un contratto (o almeno da un atto negoziale unilaterale), con un diverso grado di autonomia⁷³.

Peraltro, le esposte considerazioni non paiono sufficienti per sostenere che la disciplina legale dei diritti di informazione possa essere "compressa" – o addirittura eliminata – da parte della maggioranza. E, anzi, sostanziali argomenti spingono la dottrina prevalente, alla quale si ritiene di dover prestare adesione, a ritenere il contrario⁷⁴.

Innanzitutto, occorre riconoscere che i diritti di informazione fanno parte della "dotazione minima" di strumenti di difesa attribuiti al singolo socio contro i possibili abusi della maggioranza e degli amministratori⁷⁵. Sono, infatti, diritti connessi alla partecipazione del socio *uti singulus* che gli vengono riconosciuti a tutela dei propri interessi individuali. Coerentemente si

codicistica della s.r.l., in generale, è connotata da una "presunzione di derogabilità", in quanto le norme possono essere considerate inderogabili solamente in presenza di un'esplicita indicazione normativa in tal senso. Così, fra i tanti, IBBA (*supra*, n. 67), 46; ABRIANI (*supra*, n. 1), 164 ss. Vedi anche FERRUCCI, FERRENTINO, *Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici* (Milano, 2005), II, 1325. Secondo altra dottrina, viceversa, occorrerebbe considerare inderogabili dalla maggioranza tutte le disposizioni in tema di s.r.l. non espressamente dichiarate derogabili. Cfr., in tal senso, tra gli altri, NIGRO, "La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali" (*supra*, n. 1), 9; MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 215, nt. 115.

⁷³ ANGELICI, "Le basi contrattualistiche delle società per azioni", in FERRI E ANGELICI, *Studi sull'autonomia dei privati* (Torino, 1997), 300 ss.

⁷⁴ ABRIANI (*supra*, n. 1), 164 ss. e spec. 182; ID., "Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'audit' per abbassare la 'voice'", A.G.E., 2003, 352 ss.; ID., "Decisioni dei soci, Amministrazione e controlli", in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*² (Milano, 2005), 322; BUTA (*supra*, n. 1), 614 ss.; MONTAGNANI, "Il controllo giudiziario" (*supra*, n. 6), 1124; ID., "Informazione e controlli" (*supra*, n. 1), 212 ss.; GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 110; RESCIGNO, "Le regole organizzative della gestione della s.r.l.", in AA. VV. *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societari* (Padova, 2004), 328; PERRINO (*supra*, n. 1), 662 ss.; SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative dei DD.lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6* (Milano, 2003), 220; SALAFIA, *sub* 2476, in BONFANTE-CORAPI-MARZIALE-RORDORF-SALAFIA (a cura di), *Codice commentato delle nuove società* (Milano, 2004), 1064; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1883; ID., *La società a responsabilità limitata* (*supra*, n. 54), 253; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588; IBBA (*supra*, n. 67), 46; ID. (*supra*, n. 27), 147 ss. secondo cui la rilevanza centrale del socio "che è rilevanza sia dei soci come categoria rispetto agli organi sociali, e prima di tutto agli amministratori, sia dei soci come singoli rispetto alla collettività e dunque alla maggioranza, e che sotto entrambi i profili sarebbe sostanzialmente negata se fosse possibile svuotare di ogni contenuto le prerogative dei soci in ordine all'informazione e al controllo sull'amministrazione". V. anche BUSANI (*supra*, n. 62), 482; CORAPI (*supra*, n. 4), 1573; MAINETTI (*supra*, n. 5), 88; NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali* (*supra*, n. 1), 10; ARATO, "Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti nella s.r.l.", *Società*, 2004, 1195; MALAVASI (*supra*, n. 25), 761; BENAZZO, "L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari", *Società*, 2003, 1062; PATTI, "I diritti dei soci e l'assemblea nella nuova disciplina della s.r.l.", *Società*, 2005, 440 ss.; FICO (*supra*, n. 51), 172; RICCI (*supra*, n. 22), 122 s.; CAVALLI (*supra*, n. 6), 217; PARRELLA, *sub* art. 2476, in SANDULLI E SANTORO (a cura di), *La riforma delle società* (Torino, 2003), 124.

In giurisprudenza, Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (*supra*, n. 21), 1542 ss.; Trib. Bari, 10 maggio 2004, cit., 309 secondo cui «il diritto di controllo del socio deve ritenersi indisponibile e non derogabile mercé clausola statutaria, se non *in melius* rispetto alla previsione normativa». Con riferimento al regime previgente, cfr. Cass., 9 novembre 1993, n. 11057, *Foro it.*, 1994, I, 1456 e *Società*, 1994, 475, secondo cui «non può essere approvata a maggioranza, bensì all'unanimità, la modifica statutaria che elevi il quorum necessario alla minoranza societaria per l'effettuazione della revisione della gestione e del bilancio sociale, in quanto rende più gravosa la condizione della minoranza e incide sull'interesse di ogni socio a poter facilmente cumulare, a tali fini di controllo, la propria quota con quella di altri soci».

⁷⁵ BUTA (*supra*, n. 1), 615; ZANARONE, "L'accentuazione dell'autonomia statutaria nella nuova società a responsabilità limitata", in AA.VV., *"Progetto Mironi" e modelli organizzativi per la piccola e media impresa* (Milano, 2001), 26.

ritiene che i diritti di informazione non possano in alcun modo essere intaccati, limitati o soppressi dalla maggioranza senza il consenso del socio⁷⁶.

Peraltro, ove alla maggioranza fosse riconosciuta la possibilità di comprimere i predetti diritti, si consentirebbe alla società un'indebita "intrusione" nella "sfera individuale" del singolo associato.

Come evidenziato da autorevole dottrina, la corretta delimitazione fra la "sfera sociale" e la "sfera individuale" del singolo socio costituisce uno dei problemi più complessi dell'intero diritto societario, in quanto non sempre risulta agevole comprendere se, e fino a quale punto, i diritti del socio siano assoggettati alla volontà della società e, in particolare, dell'assemblea dei soci⁷⁷.

Il predetto problema, affrontato inizialmente dalla dottrina di lingua tedesca, è strettamente correlato all'individuazione dei limiti al potere dell'assemblea delle società corporative ed è noto nel nostro ordinamento come la teoria dei "diritti individuali"⁷⁸.

Nonostante la mancanza nella legislazione italiana di un espresso riconoscimento normativo dell'esistenza dei diritti individuali⁷⁹, la nostra dottrina, pur con posizioni sostanzialmente diversificate⁸⁰, ha riconosciuto l'esistenza nel nostro ordinamento di una categoria generale di

⁷⁶ ABRIANI (*supra*, n. 1), 164 ss. e spec. 182, ritiene che le posizioni attive riconosciute ai soci dall'art. 2476, 2° comma, c.c. siano "incomprimibili senza il consenso dei loro titolari". Cfr., nello stesso senso, BUTA (*supra*, n. 1), 614.

⁷⁷ Vedi, per tutti, MIGNOLI, *Le assemblee speciali* (Milano, 1960), 165 ss.

⁷⁸ Per una limpida trattazione del tema dei "diritti individuali" e delle problematiche connesse, si veda, per tutti, BUONOCORE (*supra*, n. 32), 23 ss., 49 ss. e 66 ss. Vedi anche MIGNOLI (*supra*, n. 77), in part. 175 ss; PELLIZZI, "Sui poteri indisponibili della maggioranza assembleare", *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 111 ss.

⁷⁹ Come noto, nel codice civile del 1942 non è stata inserita alcuna norma che riprendesse i contenuti dell'art. 25 del Progetto al codice civile a mente del quale: «i diritti particolari, di natura patrimoniale e non patrimoniale, che siano stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto, a favore dei singoli associati, distinti dai diritti che spettano a ciascun associato come tale, non possono essere soppressi o modificati nemmeno con deliberazione dell'assemblea». Sulle ragioni che portarono alla soppressione del predetto art. 24, si veda F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato Vassalli* (Torino, 1938), II, 2, 219.

⁸⁰ Come riconosce, ad esempio, GRAZIANI (*supra*, n. 38), 85 s., pur essendo la prevalente dottrina concorde nel ritenere che i diritti individuali sono quelli che non possono venire sacrificati dalla volontà della maggioranza, "molto controversa è peraltro la identificazione di tali diritti individuali". In particolare, secondo VIGHI, *I diritti individuali degli azionisti* (Parma, 1902), 14, è diritto individuale "quello che compete all'azionista in forza della sua qualità di socio e la cui integrità ed esistenza non è soggetta alla volontà dell'assemblea, la quale non può né limitarla né toglierla, nemmeno modificando lo statuto".

A Giuseppe Ferri ("La tutela delle minoranze nella società per azioni", *Dir. prat. comm.*, 1932, I, 23 ss.) si deve la netta distinzione fra il concetto di diritto individuale e quello di diritto inderogabile. Infatti, l'A. ha avuto il merito di chiarire che l'individualità di un diritto non si fonda sulla sua inderogabilità, in quanto l'inderogabilità da parte dell'assemblea non è l'essenza di un diritto individuale, ma solo una conseguenza.

DONATI, *L'invalidità della deliberazione di assemblea delle società anonime* (Milano, 1937), 132 ss., invece, assumendo quale presupposto l'inesistenza di una categoria generale dei "diritti individuali", ad essa ha sostituito quella dei "diritti inderogabili". Tale ricostruzione è stata oggetto di penetranti critiche da parte di quanti hanno rilevato, a nostro modo di vedere correttamente, l'inesattezza terminologica della categoria dei "diritti inderogabili" in quanto le norme – e non i diritti – possono essere inderogabili, dovendo l'inderogabilità di una norma collegarsi alla funzione da essa svolta nell'ordinamento legislativo.

MIGNOLI (*supra*, n. 77), 177 e 179 ss., ritenendo impossibile dettare un concetto unitario dei diritti individuali, ha sostituito alla categoria dei "diritti individuali" quella dei "diritti indisponibili" ossia "diritti soggettivi veri e propri, non aventi origine contrattuale, ma discendenti dalla *Mitgliedschaft* o ad essa ricollegantesi, dei quali l'azionista titolare non può essere spogliato dalla società, come da soggetto sfornito di legittimazione al riguardo". La citata teorica è stata efficacemente confutata da BUONOCORE (*supra*, n. 32), 31, secondo cui "mutati i termini, il prodotto non cambia", in quanto "l'indisponibilità intesa come assenza del potere di disposizione nella persona giuridica società, al pari dell'inderogabilità, può essere un carattere comune anche ai cc.dd. diritti individuali, ma non serve assolutamente a contraddistinguerli, estendendosi l'indisponibilità da parte dell'ente sociale anche su altre norme dell'ordinamento sociale".

BUONOCORE (*supra*, n. 32), 66 ss., per primo ha riconosciuto la necessità di delineare la categoria dei diritti individuali

“diritti individuali” intesi quali “veri e propri diritti soggettivi del socio di fronte ai quali la persona giuridica-società è carente di legittimazione a disporre”⁸¹.

Ebbene, aderendo alla predetta ricostruzione e avendo riconosciuto che i diritti di cui all’art. 2476, 2° comma, c.c. rientrano nell’alveo dei diritti individuali (cfr. § 3)⁸², sembra doversi coerentemente escludere che la maggioranza possa disporre dei diritti di informazione e di consultazione del singolo socio.

Peraltro, la predetta conclusione sembra suffragata da almeno due diverse considerazioni di ordine sostanziale.

La prima è che il diritto di controllo, come sopra esposto (cfr. § 3), è stato attribuito dall’ordinamento a ciascun singolo associato al fine precipuo di tutelare i propri interessi individuali e non per tutelare l’interesse della società. E, pertanto, non sarebbe congruo consentire alla società di intaccare con una propria decisione – adottata a maggioranza – un diritto attribuito a tutela di interessi non riferibili alla società stessa, ma al socio.

La seconda attiene, invece, al ruolo che i diritti di informazione sono chiamati a svolgere nel complesso sistema di pesi e contrappesi che compongono la *corporate governance* della società. Ebbene, sembra doversi riconoscere, come peraltro da altri già rilevato, che tali diritti di controllo, in quanto riconosciuti ai “soci che non partecipano all’amministrazione” e, quindi, in sostanza, ai soci di minoranza, costituiscano – specialmente nelle s.r.l. prive di collegio sindacale – la “dotazione minima” di strumenti di difesa attribuiti ai soci di minoranza contro i possibili comportamenti abusivi degli amministratori e della maggioranza di cui essi sono espressione⁸³.

9. La disponibilità da parte del socio dei diritti di controllo. – Escluso che la società possa – attraverso una previsione statutaria introdotta a maggioranza – comprimere, limitare o addirittura escludere i diritti di controllo riconosciuti al singolo socio dall’art. 2476, 2° comma, c.c., occorre affrontare l’ulteriore interrogativo, se i soci possano, se non a maggioranza, alme-

in maniera autonoma dalle norme, derogabili ed inderogabili, dell’ordinario sistema dei vizi delle deliberazioni assembleari al fine di giustificare, sulla base del vigente sistema societario, “la mancanza di legittimazione a disporre dell’ente, differenziata dal limite alla potestà deliberativa che la società già incontra nelle norme”. Secondo l’A., infatti, “postulare la nullità o l’annullabilità dell’atto di disposizione da parte della società su di un preteso diritto del socio, equivale a distruggere la categoria dei cc.dd. diritti individuali dell’azionista nel momento stesso in cui se ne afferma in linea di principio l’esistenza: in primo luogo perché, una volta ammessa l’esistenza di diritti soggettivi del socio nei confronti dell’ente sociale, gli unici principi applicabili sono quelli in tema di legittimazione a disporre e, l’unica sanzione alla violazione, postulabile, è quella dell’inefficacia dell’atto di disposizione del diritto altrui. In secondo luogo perché equiparare *de iure e de facto* la violazione di un preteso diritto individuale alla violazione di una norma inderogabile o dispositiva che sia, equivale a frustrare la funzione pratica, per cui la categoria dei cc.dd. diritti individuali è stata creata: quella di limite al potere della società, *ovviamente differenziato dal limite già costituito dalle norme societarie*, a protezione degli interessi degli azionisti. In terzo luogo perché riportare il problema della violazione dei cc. dd. diritti individuali nell’alveo del sistema di invalidità delle deliberazioni assembleari significa escludere dal novero degli eventuali diritti del socio quelli che possono essere violati anche senza che intervenga una deliberazione dell’organo assembleare”.

⁸¹ È la definizione di VIGHI (*supra*, n. 80), 15, alla quale aderisce la quasi unanime dottrina e che non pregiudica le diverse soluzioni proposte ai problemi posti dalle diverse ricostruzioni dei “diritti individuali”.

Per FERRO-LUZZI, *I contratti associativi* (Milano, 1971), 240, “ove vi è diritto soggettivo in senso proprio si è per noi fuori o al termine del fenomeno associativo”, in quanto secondo l’A. (*ivi*, 234 ss. e 312 ss.), da una parte, i diritti soggettivi non sono propri della disciplina societaria e, dall’altra parte, le posizioni giuridiche derivanti dal contratto di società non sono riconducibili a situazioni di titolarità.

⁸² In merito all’inquadramento dei diritti di controllo fra i diritti individuali, si rinvia agli Aa. *supra* citati nella nt. 21 del § 3.

⁸³ BUTA (*supra*, n. 1), 615.

no con il consenso unanime disporre dei diritti di informazione loro riconosciuti dalla disciplina codicistica. Occorre, in particolare, accertare se ciascuno dei soci – individualmente o insieme agli altri – possa con una propria autonoma determinazione disporre in astratto e per il futuro⁸⁴ dei diritti in esame o se, viceversa, debba ritenersi che tali diritti siano indisponibili e irrinunciabili da parte dei loro stessi titolari⁸⁵.

In sostanza, la questione che deve essere affrontata è se – escluso che la disciplina dei diritti di informazione possa essere derogata secondo le regole organizzative del gruppo (e, quindi, a maggioranza) – sia quantomeno ammissibile una deroga secondo le ordinarie regole contrattuali (e, dunque, con il consenso degli aventi diritto)⁸⁶.

Occorre, infatti, riconoscere che la disciplina codicistica della s.r.l. contiene alcune norme inderogabili – non solo dalla maggioranza, ma neanche all’unanimità – in quanto poste o a tutela di esigenze tipologiche – cioè tese a distinguere il tipo s.r.l. da altri tipi societari – o a tutela degli interessi dei soci, o dei terzi che entrano in contatto con la società⁸⁷.

10. Segue. La tesi della non derogabilità neppure all’unanimità dell’art. 2476, 2° comma, c.c. – Parte della dottrina ritiene che la disciplina legale dei diritti di controllo del socio della s.r.l. non possa essere derogata (se non *in melius*) dai soci, neanche con consenso unanime, né in sede di costituzione della società, né *durante societate*⁸⁸.

⁸⁴ Appare, invece, incontrovertito che il socio possa disporre in concreto dei propri diritti di informazione, rinunciando ad esercitarli. Così ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale* (Padova, 2003), 72; PERRINO (*supra*, n. 1), 664, testo e nt. 64; MONTAGNANI, “Il controllo giudiziario” (*supra*, n. 6), 1124.

⁸⁵ Sul concetto di norma imperativa e norma derogabile, vedi: ALBANESE, *Violazione di norma imperativa e nullità del contratto* (Napoli, 2003), spec., 21 ss.; GALGANO, *sub* 1418, in *Della simulazione. Della nullità del contratto. Dell’annullabilità del contratto*, in *Commentario Scialoja-Branca* (Bologna-Roma, 1998), 80 ss.; RUSSO, “Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva”, *Riv. dir. civ.*, 2001, 578 ss. Sul concetto di disponibilità del diritto nell’ambito dei contratti associativi e, in particolare, in campo societario, cfr. ZOPPINI, “I ‘diritti disponibili relativi al rapporto sociale’ nel nuovo arbitrato societario”, *Riv. soc.*, 2004, 1173 ss.

⁸⁶ CASALE, “Diritti individuali del socio, regole di governance e principi generali nella società cooperativa”, *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, 485, osserva che “la riforma del diritto delle società di capitali e cooperative ha segnato un arretramento delle norme inderogabili in favore della negoziabilità delle posizioni individuali e, nel contempo, l’elisione delle tutele reali e la loro degradazione in tutele obbligatorie. Di conseguenza, la posizione del socio all’interno della società risulta meno intangibile e protetta che in passato. In effetti molti di quei diritti che un tempo si consideravano intangibili dalla maggioranza dopo la riforma non lo sono più”.

⁸⁷ RESCIO (*supra*, n. 67), 166; NIGRO, “La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali” (*supra*, n. 1), 9; IBBA (*supra*, n. 67), 43 s.

⁸⁸ In questi termini, cfr., tra i tanti, MONTAGNANI, “Il controllo giudiziario” (*supra*, n. 6), 1124; ID., “Informazione e controlli” (*supra*, n. 1), 212 ss.; COLOMBO (*supra*, n. 50), 211; LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società* (Milano, 2005), 1588; RESCIGNO, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario* (Padova, 2004), 328; BUTA (*supra*, n. 1), 618 ss.; IBBA (*supra*, n. 67), 46; ID., *In tema di autonomia*, cit., 147 ss.; PERRINO (*supra*, n. 1), 662 ss.; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1883; ID., *La società a responsabilità limitata* (*supra*, n. 54), 253; SANTOSUOSSO (*supra*, n. 74), 220; NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali* (*supra*, n. 1), 10; SALAFIA (*supra*, n. 74), 1064; ZOPPINI (*supra*, n. 85), 1180; CAVALLI (*supra*, n. 6), 217; PARRELLA (*supra*, n. 74), 124; ARATO (*supra*, n. 74), 1195; BENAZZO (*supra*, n. 74), 1062; R. AMBROSINI (*supra*, n. 21), 1547; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588; CORAPI (*supra*, n. 4), 1573; FERRUCCI, FERRENTINO (*supra*, n. 72), II, 1325; MALAVASI (*supra*, n. 25), 761; RICCI (*supra*, n. 22), 127; MAINETTI (*supra*, n. 5), 88; BUSANI (*supra*, n. 62), 482; PATTI, “I diritti dei soci e l’assemblea nella nuova disciplina della s.r.l.”, *Società*, 2005, 440 ss.; FICO (*supra*, n. 51), 172; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 671 ss.

Nello stesso senso, ma con riferimento al diritto all’informazione del socio della *sociedad de responsabilidad limitada*, la dottrina spagnola ritiene che tale diritto sia “indisponible por la sociedad, y irrenunciable por el socio”. Cfr. PULIDO BEGINES (*supra*, n. 23), 26.

La natura imperativa, in questi rigorosi termini⁸⁹, della predetta disciplina viene essenzialmente fondata su due ordini di argomentazioni.

Da una parte, sulla strumentalità dei diritti di informazione rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità (su cui v. *supra*, § 3)⁹⁰. Al riguardo, si sostiene che gli ampi poteri di controllo in quanto "strumentalmente collegati" (anche) all'esercizio dell'azione di responsabilità sarebbero – proprio come la stessa azione di responsabilità – irrinunciabili da parte dei loro stessi titolari (cfr. *supra*, § 3).

E, dall'altra parte, si ravvisa nei diritti di controllo del socio un aspetto indefettibile, in quanto "connotato tipologico" della nuova s.r.l.⁹¹. Si ritiene, infatti, che il potere di controllo del socio sia, insieme alla legittimazione individuale all'esercizio dell'azione di responsabilità, uno dei caratteri tipologicamente essenziali affinché la partecipazione del socio presenti le connotazioni tipiche della s.r.l.⁹². E, come autorevolmente sostenuto, non può essere messo in discussione "il valore cogente, quindi l'inderogabilità, in sede negoziale, delle norme alle quali può attribuirsi un ruolo di identificazione dei tipi nominati di società"⁹³.

A favore della tesi dell'inderogabilità della disciplina dei diritti di controllo di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c. è stato altresì sostenuto che nella s.r.l. priva del collegio sindacale i diritti di controllo del socio – dopo la soppressione dello strumento della denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. – rappresenterebbero in concreto l'unico argine nei confronti del potere gestorio degli amministratori⁹⁴.

Ancora a sostegno della ritenuta inderogabilità, neppure all'unanimità, si argomenta sulla base della disciplina dettata in tema di impedito controllo dall'art. 2625 c.c. Tale disposizione, come noto, reprime la condotta degli «amministratori che, occultando documenti o con altri artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci», prevedendo una sanzione amministrativa (o una sanzione penale, nel caso in cui la condotta abbia cagionato un danno ai soci)⁹⁵.

Ebbene, secondo parte della dottrina la previsione di una sanzione amministrativa (o addirittura



⁸⁹ In generale, sul concetto di norma imperativa e norma derogabile, vedi la dottrina *supra* citata nella nota 85.

⁹⁰ Fondano l'inderogabilità – anche da parte dei soci all'unanimità – della disciplina legale sulla strumentalità dei diritti di controllo rispetto all'esercizio dell'azione (sociale) di responsabilità, tra i tanti, PERRINO (*supra*, n. 1), 663 s.; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1883; ID., *La società a responsabilità limitata* (*supra*, n. 54), 253; RIVOLTA (*supra*, n. 1), 699; BUTA (*supra*, n. 1), 614 ss.; S. AMBROSINI, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1588.

⁹¹ Cfr., *ex multis*, PERRINO (*supra*, n. 1), 663; RIVOLTA (*supra*, n. 1), 699; ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato Galgano* (Bologna, 1985), 8, 54 s.; RICCIARDI (*supra*, n. 21), 239.

⁹² Il collegamento fra i diritti di informazione del socio e l'esercizio dell'azione di responsabilità è, invero, evidenziato anche dalla Relazione illustrativa ove si legge che "la disciplina sulla responsabilità degli amministratori [...] si impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori [...] e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società".

⁹³ Così SPADA, *La tipicità delle società* (Padova, 1974), 5.

⁹⁴ GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 91; BUTA (*supra*, n. 1), 618.

⁹⁵ Affermano l'inderogabilità della disciplina ex art. 2476, 2° comma, c.c. sulla base dell'avverbio "legalmente", fra i tanti, ARATO (*supra*, n. 74), 1195; RACUGNO, "L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti" (*supra*, n. 1), 13 ss. e, in particolare, 16; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 676. Per una puntuale confutazione della predetta argomentazione cfr. ABRIANI (*supra*, n. 1), 169, il quale precisa che l'avverbio "legalmente" "presuppone l'imperatività della prescrizione civilistica di cui sanziona l'inottemperanza, ma non la determina" e fonda il proprio convincimento sul riferimento di cui all'art. 2625 c.c. alle funzioni attribuite dalla legge ai sindaci, funzioni che, ai sensi dell'art. 2477, ult. comma, c.c., possono essere derogate dall'atto costitutivo. In generale sul reato di impedito controllo ex art. 2625 c.c., sia consentito il rinvio a FERNANDEZ (*supra*, n. 1), 90 ss. ed alla dottrina ivi citata.

tura penale) sarebbe indice della natura pubblicistica degli interessi tutelati dall'art. 2476, 2° comma, c.c. e, quindi, dell'inderogabilità della relativa disciplina⁹⁶.

11. Segue. La tesi della derogabilità all'unanimità dell'art. 2476, 2° comma, c.c. – Altra parte della dottrina sostiene che ciascun socio possa liberamente disporre – anche in astratto e per il futuro, per sé e per i propri aventi causa – dei poteri di controllo⁹⁷ e, pertanto, che la disciplina codicistica dei diritti di informazione possa essere derogata con il consenso unanime dei soci⁹⁸.

Invero, numerose e sostanziali sono le argomentazioni per le quali si ritiene di dover prestare adesione alla predetta ricostruzione.

Innanzitutto, la disponibilità dei diritti di controllo da parte dei soci aventi diritto sembra trovare conferma nei criteri dettati dalla legge delega che imponevano, appunto, al legislatore delegato di modellare la nuova disciplina della s.r.l. sul “principio della rilevanza centrale del socio” (art. 3, 1° comma, lett. a) e di “riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo [...] agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità” (art. 3, 2° comma, lett. e). Criteri che impongono all'interprete di valorizzare, per quanto possibile, la capacità contrattuale di ciascun socio. Peraltro, essendo la compagine delle s.r.l. costituita tipicamente da “soci imprenditori”, capaci di autotutelarsi e di cogliere tutte le conseguenze delle clausole che sottoscrivono, occorre ritenere che ai soci non sia stata preclusa la possibilità di disporre, come meglio credono, dei propri interessi.

E che proprio questo sia il senso dell'intervento della Riforma sulla disciplina del controllo nella s.r.l. appare confermato dai precedenti progetti di legge delega. In particolare, nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario predisposto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Mirone (meglio noto come “Progetto Mirone”) addirittura non era prevista alcuna disciplina, neanche dispositiva, in materia di controllo individuale sulla gestione nella s.r.l.⁹⁹. Così, pertanto, veniva di fatto demandato ai patti sociali il compito di prevedere e regolare una qualche forma di controllo individuale.



⁹⁶ In particolare, SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 676, ritiene che gli interessi tutelati dall'art. 2625 c.c. siano “1) il buon funzionamento dei sistemi di controllo, intesi in senso lato; 2) il patrimonio dei soci; 3) più in generale, il buon funzionamento della s.r.l.”.

⁹⁷ Secondo DE ANGELIS (*supra*, n. 1), 486, la nuova disciplina codicistica dei diritti di informazione del socio della s.r.l. “enfaticizz[er] l'autonomia convenzionale dei soci fino al punto di permettere a ciascuno di essi di rinunciare, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di controllo individuale in argomento e di consentirne la limitazione”.

⁹⁸ ABRIANI (*supra*, n. 1), 165 ss. e, in particolare, 179 s.; ID. (*supra*, n. 74), 341 ss.; GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 99 ss. e, in particolare, 110; D'AMBROSIO, “Le funzioni di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.”, *Dir. fall.*, 2003, I, 1790; CODAZZI (*supra*, n. 44), 693. In senso più sfumato sembra orientato DE ANGELIS (*supra*, n. 1), 486, per il quale l'abrogazione della precedentemente disposta sanzione di nullità permetterebbe a ciascun socio “di rinunciare, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di controllo”. Nel pensiero di ZANARONE, sembrano potersi cogliere due distinte fasi. In una prima fase, infatti, l'A. [ID. (*supra*, n. 75), 25 ss.] riteneva inderogabile la disciplina dei diritti di controllo, rilevando che un'eventuale rinuncia da parte dei soci ai propri diritti avrebbe potuto generare nel lungo periodo effetti negativi. E ciò in quanto i soci, avendo una capacità di previsione che copre un arco temporale circoscritto, avrebbero rischiato di trovarsi in balia della maggioranza del momento. Nel suo ultimo lavoro dedicato alla s.r.l. (ID., *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1121), invece, l'A., mutando consapevolmente orientamento, sostiene che la disciplina del diritto di informazione possa essere derogata nella misura in cui i poteri di controllo del socio possano essere esercitati dal collegio sindacale, sia esso nominato obbligatoriamente *ex lege* o previsto facoltativamente dallo statuto.

⁹⁹ La chiara scelta della Commissione era confermata e ribadita dalla Relazione illustrativa al Progetto Mirone, dalla quale emerge che, alla luce del carattere imprenditoriale dei soci nella s.r.l. e della tendenziale ristrettezza della compagine sociale, “non può che competere agli stessi soci” l'eventuale previsione degli strumenti di controllo ritenuti più opportuni, ritenendosi opportuno “affid[er]e all'autonomia statutaria pure l'individuazione di strumenti di tutela degli interessi dei soci”.

12. Segue. Confutazione dell'argomentazione secondo cui l'inderogabilità si fonderebbe sulla necessaria strumentalità dei diritti di controllo rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità. – A questo punto è necessario farsi carico delle due principali argomentazioni addotte a sostegno della tesi secondo la quale la disciplina del diritto di controllo non sarebbe derogabile neanche con il consenso unanime dei soci.

In particolare, occorre replicare a quanti – nel presupposto che la disciplina dell'azione di responsabilità sia inderogabile¹⁰⁰ – ritengono che un nesso di necessaria strumentalità colleghi i diritti di controllo all'esercizio dell'azione di responsabilità, determinando un automatico effetto di “trascinamento” della norma sul controllo individuale nell'alveo delle disposizioni non derogabili dai soci neppure all'unanimità.

In proposito, occorre, tuttavia, riconoscere, che, come sopra esposto (cfr. § 3), i diritti di controllo hanno natura autonoma e non esclusivamente strumentale all'esercizio dell'azione di responsabilità. L'esercizio dei predetti diritti è, infatti, funzionale unicamente all'acquisizione da parte del socio di una completa conoscenza dell'andamento dell'impresa sociale e dell'operato degli amministratori¹⁰¹.

Con ciò, sia chiaro, non si intende disconoscere che l'esercizio dei diritti di informazione sia potenzialmente strumentale rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità e degli altri strumenti di tutela riconosciuti al socio dall'ordinamento. Si vuole solamente evidenziare che il socio – una volta esercitati i diritti di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c. – valuterà liberamente le informazioni acquisite e altrettanto liberamente deciderà se esercitare l'azione di responsabilità o magari una delle altre prerogative o facoltà inerenti alla posizione giuridica di membro della compagine sociale¹⁰².

13. Segue. Confutazione della tesi secondo cui i diritti di controllo rappresenterebbero un connotato tipologico della s.r.l. – Escluso che i diritti di informazione siano legati da un nesso di necessaria strumentalità all'azione di responsabilità, occorre replicare anche alla seconda argomentazione addotta a sostegno dell'inderogabilità – neppure all'unanimità – della disciplina dei diritti di informazione di cui all'art. 2476, 2° comma, c.c. E cioè che tali diritti costituirebbero un indefettibile “connotato tipologico” della nuova s.r.l.¹⁰³.

Invero, deve escludersi che il diritto di controllare l'amministrazione rappresenti uno degli elementi essenziali, tipologicamente caratterizzanti la partecipazione del socio della s.r.l.¹⁰⁴. E

¹⁰⁰ Nonostante l'assunto sia da molti ritenuto indiscusso, occorre rilevare che la legge delega sembra deporre in senso contrario. Ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. e) il legislatore delegato era, infatti, chiamato a «riconoscere ampia autonomia statutaria [...] agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità». GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 97 e *ivi*, nt. 88, dubita della correttezza del presupposto. Per alcune riflessioni sul punto, cfr. RESCIO (*supra*, n. 67), 165 ss.

¹⁰¹ Affermano la natura “autonoma” dei diritti di informazione rispetto all'azione di responsabilità, escludendo che siano reciprocamente legati da un nesso di necessaria indissolubilità: GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 96; ABRIANI (*supra*, n. 1), 166; CODAZZI (*supra*, n. 44), 693; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 673. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit.

¹⁰² MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 227 e 233 ritiene che “il diritto di informazione è un diritto autonomo (sia dal punto di vista sostanziale che della tutela processuale) rispetto ad altri diritti previsti in capo ai soci” e che, pertanto, non può essere funzionale alla sola azione di responsabilità.

¹⁰³ In tal senso, cfr. gli AA. *supra* indicati, nel § 10 e *ivi spec.* nella nt. 90.

¹⁰⁴ Così ABRIANI (*supra*, n. 1), 170 ss.; ZANARONE, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1119, il quale supera l'opinione contraria precedentemente espressa [cfr. ID. (*supra*, n. 75), 25], rilevando che l'inderogabilità del diritto di controllo è incompatibile

ciò in quanto la titolarità dei diritti di controllo previsti dalla legge costituisce un elemento solamente naturale – e non già essenziale – della partecipazione sociale.

In tal senso depone – oltre alla legge delega che ha espressamente imposto al legislatore delegato di riconoscere ampia autonomia statutaria alla s.r.l. riguardo «agli strumenti di tutela degli interessi dei soci» (art. 3, 2° comma, lett. e) – il netto mutamento di prospettiva operato dalla Riforma nel suo complesso.

Il socio della s.r.l. cessa di essere considerato un mero “risparmiatore-investitore” bisognoso di una disciplina inderogabile a tutela dei poteri e delle prerogative delle minoranze. E viene considerato come un “socio-imprenditore” che, in considerazione della struttura contrattuale della società, è in grado di negoziare per sé gli strumenti di controllo maggiormente rispondenti ai propri interessi e di “predisporre i mezzi di tutela ritenuti più opportuni”¹⁰⁵.

In quest’ottica risulta coerente con il disegno del legislatore ritenere non necessaria la previsione, a tutela delle minoranze, di una “soglia minima” di diritti e di poteri indisponibili da parte dei soci titolari.

A sostegno della tesi della disponibilità da parte soci dei diritti di controllo viene altresì richiamata quella ricostruzione dottrinale secondo la quale nelle società di persone i diritti di informazione attribuiti dall’art. 2261 c.c. ai soci non amministratori sono disponibili da parte dei loro titolari, in quanto attribuiti nel loro esclusivo interesse¹⁰⁶.

14. Segue. Esclusione di una “valenza metaindividuale” dei diritti di controllo. – Per ritenere che la disciplina codicistica dei diritti di informazione possa essere derogata con il consenso unanime dei soci occorre altresì escludere che detta disciplina sia dettata a tutela di interessi metaindividuali considerati dall’ordinamento indisponibili.

Infatti, secondo la dottrina prevalente, vengono considerate imperative “le norme che sottraggono l’interesse protetto al potere di disposizione delle parti”¹⁰⁷.

Le norme imperative, rappresentando un limite al potere dei privati di auto-regolamentare i propri interessi, costituiscono, come noto, un’eccezione. La regola è, infatti, che le norme siano

con il principio della rilevanza centrale del socio e con la sua configurazione imprenditoriale. Nello stesso senso, GUIDOTTI (*supra*, n. 1), 104 s. *Contra*, BENAZZO (*supra*, n. 74), 1065; PERRINO (*supra*, n. 1), 663; CODAZZI (*supra*, n. 44), 690; F. PARRILLA (*supra*, n. 74), 126.

¹⁰⁵ Così la *Relazione al Progetto Mirone*.

¹⁰⁶ Cfr. ABRIANI (*supra*, n. 1), 174. In ordine alla derogabilità dei diritti di controllo del socio di società di persone, come noto, la dottrina è divisa. Nel senso della derogabilità, cfr., per tutti, G. FERRI, *Delle società, sub 2261*, in *Commentario Scialoja-Branca* (Bologna-Roma), 1981, 180; ID. (*supra*, n. 39), 242 s.; COSTI (*supra*, n. 14), 75 ss.; A. GAMBINO, *Impresa e società di persone* (Torino, 2004), 146; SPADA, *La tipicità delle società*, cit., 421 ss. Negano, invece, la derogabilità della disciplina ex art. 2261 c.c.: GHIDINI, *Società personali* (Padova, 1972), 450; BUONOCORE (*supra*, n. 45), 200 ss.; MONTALENTI (*supra*, n. 48), 201; BOLAFFI (*supra*, n. 47), 359. Nello stesso senso, CAGNASSO (*supra*, n. 35), 181, per il quale i diritti di informazione ex art. 2261 c.c. sono “indisponibili dai soci e non derogabili dal contratto sociale”, fondamentalmente sulla base delle seguenti considerazioni: a) che tali diritti sono diretti a fornire gli elementi istruttori necessari per poter utilizzare gli strumenti sanzionatori relativi alla gestione sociale, e, quindi, in primo luogo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori; b) in base ad un ragionamento a contrario, che muove dal confronto della disciplina dei diritti di controllo ex art. 2261 c.c. con quella dei diritti riconosciuti all’accomandante dall’art 2320 c.c. (arg. ex art. 2320, 3° comma, c.c. “in ogni caso”).

¹⁰⁷ Così ALBANESE (*supra*, n. 85), 52 e 573, per il quale «le espressioni norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, vengono ritenute fungibili; e la stessa situazione normativa viene definita alternativamente con l’una o con l’altra espressione». Nello stesso senso, cfr. GALGANO (*supra*, n. 85), 80 s., secondo cui sono considerate norme imperative le norme non derogabili dalla volontà delle parti.

dispositive e che, dunque, ammettano una diversa volontà delle parti¹⁰⁸.

E, pertanto, in assenza di una diversa indicazione legislativa, devono ritenersi assistite da una generale “presunzione di derogabilità” tutte le norme che riconoscono a un soggetto una posizione giuridica attiva, incluse le norme che, in ambito societario, riconoscono al socio diritti soggettivi individuali o posizioni organizzative¹⁰⁹.

Dovrà, dunque, presumersi derogabile anche l’art. 2476, 2° comma, c.c.

E tale “presunzione di derogabilità” potrà ritenersi superata solamente ove si ritenga che alla disciplina codicistica dei diritti di controllo siano sottesi interessi indisponibili da parte dei soci titolari dei diritti stessi¹¹⁰.

Come sopra esposto, non si può ritenere che i predetti interessi siano indisponibili sulla base di un preteso nesso di necessaria strumentalità con l’esercizio dell’azione di responsabilità (cfr. par. 12). Né può ritenersi che i diritti di controllo costituiscano un connotato tipologico della partecipazione del socio nella nuova s.r.l. (cfr. § 13).

Pertanto, gli interessi sottesi alla disciplina dei diritti di informazione del socio potrebbero essere considerati indisponibili solamente ove si riconosca una “valenza metaindividuale” alla medesima disciplina¹¹¹.

Appare, dunque, opportuno verificare se debba riconoscersi o no “valenza metaindividuale” al diritto di controllo ossia se esso sia riconosciuto al socio, oltre che per assicurare al socio stesso la possibilità di avere una completa conoscenza dell’andamento sociale, anche per tutelare l’interesse della società e dei terzi alla correttezza della gestione sociale.

Risulta, infatti, evidente che, ove si dovesse accertare che, attraverso l’attribuzione al socio dei diritti di cui all’art. 2476, 2° comma, c.c., il legislatore abbia inteso offrire tutela agli interessi della società, dei creditori sociali ed in generale dei terzi, si dovrebbe coerentemente affermare l’indisponibilità dei diritti di informazione e consultazione da parte dei soci titolari¹¹².

¹⁰⁸ RUSSO (*supra*, n. 85), 580. Secondo F. FERRARA, *Teoria del negozio illecito* (Milano, 1914), 3 ss. l’imperatività costituisce un’eccezione “in quanto deroga singolarmente al principio dell’efficacia delle dichiarazioni di volontà”.

¹⁰⁹ Così ABRIANI (*supra*, n. 1), 168 ss. e 179. *Contra*, ZOPPINI (*supra*, n. 85), 1173 ss., il quale critica l’impostazione che estende ai contratti associativi, in generale, e al contratto societario, in particolare, il concetto di disponibilità del diritto tradizionalmente elaborato con riferimento ai contratti di scambio. Secondo l’A. (*ivi*, 1179), infatti, non sarebbe possibile applicare in ambito societario “l’equivalenza, normativa se non addirittura semantica, tra la disponibilità del diritto, la capacità di trasferirlo, [e] il potere di rinunziarvi”. E ciò in quanto nel contratto di società, ove si assiste alla predisposizione di regole organizzative, a contenuto necessariamente procedimentale, e così pure alla produzione e imputazione di effetti a livello meta individuale, “le posizioni giuridiche derivanti dal contratto di società non sono riconducibili a situazioni di titolarità”. L’A. (*ivi*, 1180-1181), pertanto, per accertare quali siano i “diritti disponibili” all’interno del fenomeno societario suggerisce di abbandonare la prospettiva individualistica e di considerare arbitrabile [e, quindi, “disponibile”] “ciò che è socialmente decidibile”. PERRINO (*supra*, n. 1), 664 e *ivi* nella nt. 64, distingue nettamente i diritti “che competono al socio come terzo o che sono ad esso individualmente riconosciuti nel contratto sociale” dai “diritti corrispondenti a posizioni organizzative del socio”, considerando disponibili da parte dei soci i primi e non in via generale i secondi, se non in concreto e di volta in volta.

¹¹⁰ Secondo SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 671 e 674, per comprendere se e in che misura lo statuto di una s.r.l. possa derogare ai diritti d’informazione e di consultazione del socio, occorre analizzare le finalità del diritto di controllo. L’A. ritiene, infatti, che siano derogabili le norme che perseguono fini solo privatistici e che siano inderogabili quelle che perseguono anche finalità pubblicistiche.

¹¹¹ Adottano quest’impostazione ABRIANI (*supra*, n. 1), 168 ss.; D’ALESSANDRO (*supra*, n. 69), 38 s.; GAMBINO, “Spunti di riflessione sulla riforma: l’autonomia societaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell’impresa”, *Giur. comm.*, 2002, I 641 ss.

¹¹² Pur seguendo questa impostazione, giunge a risultati opposti a quelli sostenuti nel presente lavoro BUTA (*supra*, n. 1), 617. L’Autrice, infatti, ponendosi il problema della disponibilità dei diritti di informazione da parte del socio titolare, ritiene che “la risposta dipende dallo stabilire se si tratti di diritti attribuiti al socio per l’attuazione del suo solo interesse *uti*

Tuttavia, come sopra esposto (cfr. § 3), i diritti di informazione e di ispezione devono ritenersi attribuiti al socio, nel suo esclusivo interesse, al fine di consentirgli di tutelare i propri interessi nella società in maniera consapevole ed “informata”. La disciplina del diritto di controllo del socio non è, infatti, tesa a tutelare in via diretta l’interesse sociale o l’interesse dei creditori sociali a che siano impediti o sanzionati atti di *mala gestio* degli amministratori¹¹³.

Esclusa la valenza metaindividuale dei diritti di informazione del socio non amministratore della s.r.l., occorre riconoscere che essi siano liberamente disponibili da parte dei soci aventi diritto.

Peraltro, continuando ad affermare l’indisponibilità dei poteri di controllo del socio, si rischierebbe di disattendere l’invito di Floriano d’Alessandro che esorta a “guardarsi dal pericolo di rimanere prigionieri del passato” e si augura che “i nuovi testi [della Riforma] siano accolti e letti per quello che dicono e che vogliono, senza pregiudizi derivanti da abitudini mentali sorte sotto l’impero di norme non più in vigore, né remore o impacci causati dall’incapacità di emanciparsi dalla tradizione”¹¹⁴.

E, dunque, sembra necessario valorizzare la soppressione della previgente norma che sanzionava con la nullità i patti contrari alla disciplina legale dei diritti di controllo del socio, riconoscendo che oggi ciascun socio possa disporre – in astratto e per il futuro, per sé e per i propri aventi causa – dei diritti di controllo *ex art. 2476 c.c.*, 2° comma, c.c., rinunciandovi del tutto o limitandone l’esercizio.

Conseguentemente occorre ritenere che i soci con decisione unanime possano – sia in sede di costituzione della società che successivamente – escludere, per tutti i soci, ogni diritto di informazione e alla consultazione ovvero predisporre una regolamentazione statutaria dei predetti diritti più restrittiva di quella legale.

Ad esempio, potrebbero essere previsti determinati presupposti per l’esercizio dei diritti di informazione (come l’assenza di un organo interno di controllo). Potrebbe circoscriversi la legittimazione all’esercizio dei predetti diritti (ad esempio, riservandola ai soci titolari di una determinata quota del capitale). O ancora, potrebbe limitarsi l’estensione di tali diritti (ad esempio, prevedendo esclusivamente la revisione annuale della contabilità o consentendo il solo accesso ai libri sociali obbligatori o riconoscendo l’esistenza di una sfera di informazioni riservate).


socius, per cui parrebbe logico concludere che questi sia libero di decidere di privarsene del tutto o in parte; ovvero [...] se si tratti di diritti inerenti la struttura essenziale della s.r.l., dei quali il socio non può legittimamente disporre, riflettendo anche ragioni di tutela dei terzi e in particolare dei creditori sociali”. L’Autrice, pur ritenendo che “i creditori siano tutelati solo in via indiretta ed eventuale dall’esercizio dei diritti di controllo”, esclude che il socio possa rinunciare a tali diritti, pretendendo di fondarne l’indisponibilità sulla (presunta) strumentalità rispetto all’esercizio dei “poteri sanzionatori relativi alla gestione sociale”, i quali sono “irrinunciabili perché posti a tutela [...] pure dei creditori sociali e dei terzi in generale”.

¹¹³ Alle medesime conclusioni giunge ABRIANI (*supra*, n. 1), 173, nt. 57, secondo cui i diritti di informazione del socio “rappresentano, secondo le diverse ricostruzioni, posizioni attive di natura organizzativa o diritti soggettivi, che comunque il legislatore attribuisce ai componenti della compagine sociale nel loro esclusivo interesse”. Nello stesso senso, FERRI (*supra*, n. 39), 742, secondo cui “si tratta di poteri che spettano al socio *ex lege* e [...] che sono attribuiti al socio [...] nel proprio interesse. Non è pertanto che il socio, esercitando questi poteri, adempia a funzioni sociali e assurga ad organo della società”. Conforme PERRINO (*supra*, n. 1), 669, secondo cui stando alla disciplina riformata “il controllo, almeno nelle s.r.l. minori, non rivest[e] quella prioritaria valenza collettiva, che invece gli è propria nelle s.p.a.; e perciò non merit[a] qui di assurgere a *funzione* (controllo come *funzione*, di cui è doveroso l’esercizio, da parte degli organi cui la funzione medesima è attribuita); potendo piuttosto attestarsi nei termini di un *diritto* (*diritto* di controllo, appunto), per ciò stesso lasciato al libero esercizio di chi ne è titolare”.

¹¹⁴ F. D’ALESSANDRO (*supra*, n. 69), 36, ricorda che “gli ordinamenti sono grandi navi, dotate di una massa enorme; e così pure, appunto, di una grande inerzia, che rende difficile a chiunque, anche allo stesso legislatore, indurre repentini mutamenti di rotta”.

15. Le clausole statutarie che integrano la disciplina legale dei diritti di informazione ampliandone il contenuto o regolamentandone l'esercizio. – Se, come esposto, la maggioranza non può escludere o limitare i diritti di controllo *ex art.* 2476, 2° comma, c.c., appare, invece, incontrovertito che tali diritti possano essere ampliati dall'autonomia statutaria in favore del socio, non essendo tale ampliamento in contrasto con l'intento del legislatore che è, appunto, quello di assicurare, al socio una tutela minima¹¹⁵.

Così – nonostante l'ampia formulazione dell'art. 2476, 2° comma, c.c. non sembri lasciare spazi per un'ulteriore dilatazione del contenuto dei diritti di informazione – attraverso apposite clausole statutarie potrebbe, ad esempio, essere consentito al socio di procedere ad atti di accertamento delle consistenze di cassa e ad atti di ispezione degli impianti e degli altri beni sociali¹¹⁶ ovvero si potrebbe prevedere l'obbligo degli amministratori di inviare ai soci una relazione periodica sull'andamento della società e/o di comunicare loro, senza indugio, tutte le informazioni di particolare importanza relative alla gestione della società¹¹⁷.

Per altro verso, deve ammettersi la validità delle c.d. clausole statutarie integrative della disciplina legale ossia di quelle previsioni statutarie tese a regolare le modalità con cui i diritti di informazione e di consultazione potranno essere esercitati¹¹⁸.

Anzi, tali clausole devono considerarsi – oltre che legittime – opportune. Da una parte, per disinnescare il rischio di un'incontrollata esplosione del contenzioso endo-societario; e, dall'altra parte, per evitare che i soci, esercitando i predetti diritti in maniera abusiva o con intenti emulativi, possano impedire un'efficiente gestione della società o addirittura arrecarle gravi danni.

Così, lo statuto della s.r.l. ben potrebbe regolare puntualmente l'esercizio dei diritti in esame, prevedendo che le richieste debbano essere effettuate con determinate formalità¹¹⁹ e con un certo termine di preavviso¹²⁰; o stabilendo precise modalità procedurali, ad esempio prevedendo che gli amministratori debbano rendere disponibile la documentazione richiesta in un'apposita *data room*¹²¹, ovvero limitando il numero dei consulenti esterni dei quali i soci possano avvalersi¹²².

¹¹⁵ ZANARONE (*supra*, n. 75), 26; *Id.*, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1116; BUTA (*supra*, n. 1), 615, testo e nota 107; ABRIANI (*supra*, n. 1), 181; FICO (*supra*, n. 51), 172; GRASSO (*supra*, n. 27), 928; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1883; *Id.*, *La società a responsabilità limitata* (*supra*, n. 54), 253; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 680. In giurisprudenza, Trib. Bari, 10 maggio 2004, cit., 309, secondo cui «il diritto di controllo del socio deve ritenersi indisponibile e non derogabile mercé clausola statutaria, se non *in melius* rispetto alla previsione normativa». Sotto la previgente disciplina, nello stesso senso, cfr., MONTAGNANI (*supra*, n. 15), 358.

¹¹⁶ ABRIANI (*supra*, n. 1), 181; CAGNASSO (*supra*, n. 1), 1883; *Id.*, *La società a responsabilità limitata* (*supra*, n. 54), 253; BUTA (*supra*, n. 1), 615 s.

¹¹⁷ SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 680.

¹¹⁸ ABRIANI (*supra*, n. 1), 162 s., il quale offre un dettagliato elenco esemplificativo di clausole statutarie integrative della disciplina legale, cui si rinvia. Nel senso del testo, cfr. ZANARONE, *sub* 2476 (*supra*, n. 1), 1116-1117; PERRINO (*supra*, n. 1), 665; MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 247 ss.; ARATO (*supra*, n. 74), 1195; FICO (*supra*, n. 51), 172; GUIDOTTI, "Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio", *Società*, 2004, 968; M. CAMPOBASSO (*supra*, n. 62), 310; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 677; RICCIARDI (*supra*, n. 21), 238; C. DI BITONTO (*supra*, n. 21), 208; PISAPIA (*supra*, n. 21), 509.

¹¹⁹ ABRIANI (*supra*, n. 1), 162; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 677.

¹²⁰ Così ABRIANI (*supra*, n. 1), 162; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 678, il quale ritiene, tuttavia, che la previsione di un termine di preavviso eccessivamente lungo sarebbe illegittima in quanto ostacolerebbe in modo eccessivo l'esercizio del diritto di controllo.

¹²¹ ABRIANI (*supra*, n. 1), 163.

¹²² ABRIANI (*supra*, n. 1), 163; ARATO (*supra*, n. 74), 1195; SANGIOVANNI (*supra*, n. 21), 679. Dubita, invece, della legittimità di tale clausola, MONTAGNANI (*supra*, n. 1), 248.